

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

24° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 30
2 ^a - Giustizia	» 37
4 ^a - Difesa	» 48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 51
11 ^a - Lavoro	» 55
12 ^a - Igiene e sanità	» 57
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 67

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e Tesoro)	Pag. 3
---	--------

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	Pag. 72
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 73
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 74
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 75

CONVOCAZIONI	Pag. 76
--------------------	---------

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)****MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992****4^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente della 5^a Commissione*

ABIS

indi del Vice Presidente della 6^a Commissione

FAVILLA

Intervengono il ministro del tesoro Barucci il ministro dell'industria, commercio e artigianato e ad interim per le partecipazioni statali Guarino, nonchè i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca, per l'industria, commercio e artigianato Farace, per il tesoro Giagu Demartini e Malvestio e per il bilancio Grillo.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il senatore SPOSETTI, preliminarmente all'inizio del dibattito, chiede che il Governo fornisca alla Commissione il documento sull'accordo sul costo del lavoro, sottoscritto tra le parti sociali nella scorsa settimana, ai fini di una migliore valutazione della manovra economica in corso.

Apertasi la discussione, ha la parola il senatore LIBERTINI, il quale rileva come ormai da anni il Governo presenti piani di rientro che poi puntualmente falliscono, determinando un grave senso di sfiducia nell'opinione pubblica sull'operato dell'Esecutivo. Premesso che il Gruppo di rifondazione comunista considera di vitale importanza sia porre un freno alla crescita dell'inflazione, sia dare avvio ad un reale processo di rientro dal disavanzo, dichiara che occorre una discussione complessiva sulla manovra in corso, partendo da un attento esame del

decreto-legge in titolo, la cui urgenza, ma non i contenuti, è pienamente condivisibile.

Le ragioni della opposizione della sua parte politica risiedono nel fatto che il decreto-legge finge di ignorare la realtà sociale del Paese, lasciando inalterata la struttura per classi e facendo gravare in modo permanente il peso delle misure economico-finanziarie sui ceti più bassi. Tale provvedimento, non solo introduce sacrifici iniqui, ma prevede una manovra velleitaria ed ingiusta attraverso interventi di «calmiere» e di raffreddamento della domanda per consumi. Gli stessi prelievi fiscali (che producono una inevitabile inflazione da costi) assieme ad altre misure, come quelle sulle deroghe all'equo canone (che aumentano gli affitti ed i prezzi degli immobili), contraddicono palesemente l'obiettivo antinflazionistico.

Gli effetti iniqui prodotti dal decreto-legge si sommano poi a quelli perversi previsti dal disegno di legge n. 463 (che contiene alcune deleghe al Governo per operare riforme di natura strutturale in alcuni settori della spesa pubblica e delle entrate) mentre si ignora completamente qualsiasi processo di riqualificazione generale delle voci di bilancio, soprattutto nel settore della spesa sanitaria, che potrebbe essere ridotta a parità di prestazioni erogate.

Preannuncia, pertanto, la presentazione di numerosi emendamenti, riservandosi di decidere i modi e le forme con cui il Gruppo di rifondazione comunista manifesterà il proprio dissenso alla manovra in esame, in relazione all'atteggiamento che terrà l'Esecutivo nei confronti di alcune proposte di modifiche sostanziali. In particolare, tali proposte prevedono, tra l'altro, la soppressione degli aumenti delle aliquote di contribuzione previdenziale (i cui effetti vanno ora a sommarsi con quelli derivanti dall'accordo raggiunto sul costo del lavoro); il ripristino del diritto alla mensa (la cui soppressione provoca insoddisfazione nei lavoratori ed un palese contrasto con recenti pronunce giurisprudenziali); alcuni correttivi alle norme sull'equo canone e sull'imposta straordinaria sul patrimonio immobiliare; e, infine, norme che obbligano gli enti pubblici economici, trasformati in società per azioni, a rispettare la normativa comunitaria sugli appalti.

Il senatore VISCO, richiamandosi alla relazione del senatore Forte, fa presente come all'esigenza di un serio intervento disinflattivo e di una reale manovra d'urto, che emerge da tale relazione, corrispondano misure assai limitate nei loro effetti di risanamento della finanza pubblica. Al riguardo, chiede al Governo se le modifiche apportate al Capo III del provvedimento garantiscano la realizzazione del gettito di 4.000 miliardi previsto dalle norme sulle privatizzazioni. Dopo essersi soffermato sulle previsioni di gettito delle singole disposizioni fiscali previste nel decreto-legge, egli evidenzia come alcune misure, quali l'aumento di elementi strutturali del costo del lavoro, contraddicano lo stesso obiettivo di contenimento del tasso d'inflazione.

Passa quindi ad illustrare una ipotesi alternativa di manovra economica che il Gruppo PDS ritiene più valida e credibile di quella in esame. Premesso che l'andamento tendenziale della spesa pubblica, esclusa quella per interessi, prevede una crescita intorno all'8 per cento, tale ipotesi alternativa introduce alcuni interventi

correttivi sulla spesa pubblica, al fine di assestarne la crescita mediamente intorno al 5 per cento, producendo un risparmio di oltre 18.000 miliardi. Si tratta di individuare un vincolo reale e certo per la crescita della spesa pubblica, soprattutto nei settori delle retribuzioni, delle pensioni, della sanità e dell'acquisto di beni e servizi. Per quanto concerne le spese per investimento, queste dovrebbero mantenersi allo stesso livello nominale del 1991; mentre, dal lato delle entrate, dovrebbero essere adottate poche, ma incisive, misure fiscali e alcuni interventi per le dismissioni del patrimonio pubblico. È evidente che il presupposto di questa manovra alternativa avrebbe dovuto essere un accordo sulla politica dei redditi, diverso da quello recentemente siglato tra le parti sociali.

Dopo aver manifestato la preoccupazione che le norme contenute nel disegno di legge di delega al Governo possano essere oggetto di un sostanziale ripensamento del Governo, senza un serio confronto ed approfondimento in Parlamento, preannuncia che il Gruppo PDS presenterà una serie di emendamenti tendenti a rimuovere le incertezze e le ambiguità del provvedimento in esame, introducendo correttivi anche per quanto riguarda le norme sugli appalti pubblici, l'imposta straordinaria sul patrimonio immobiliare e gli incentivi agli investimenti innovativi.

In conclusione, dopo aver segnalato il rischio di una grave perdita di gettito a seguito delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 19, sottolinea come il Governo abbia perso l'occasione di questo decreto per un confronto serio e costruttivo con le opposizioni.

Il senatore PAGLIARINI rileva preliminarmente che il Governo avrebbe dovuto far precedere la presentazione della manovra economica e finanziaria in esame dalla predisposizione di un «libro bianco» sugli errori finora compiuti e da non ripetere, nonché sulle persone e sugli enti che hanno avuto la responsabilità del cattivo funzionamento della macchina statale. Poiché è evidente l'insufficienza dei provvedimenti presentati dal Governo per recuperare la credibilità nelle istituzioni e per operare un serio risanamento della finanza pubblica, egli auspica che d'ora in poi venga percorsa una nuova strada che porti alla reale autonomia impositiva delle regioni, rovesciando l'attuale rapporto finanziario tra Stato centrale e amministrazioni periferiche. Infatti, le dichiarazioni di principio sulla finanza locale contenute nel decreto-legge, relativamente al settore sanitario e al blocco della spesa pubblica, non paiono tradursi in effetti concreti e reali. In particolare, con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, egli rileva che la norma che dispone il blocco dei fondi speciali e che attualmente recherebbe un risparmio, in termini di cassa, assai limitato, potrebbe essere migliorata (portando il risparmio a 40.000 miliardi) prevedendo che costituiscono economie di bilancio non tanto le quote dei fondi speciali non utilizzate, ma quelle relative a provvedimenti non approvati dal Parlamento.

In conclusione, dopo aver lamentato la mancata inclusione delle Ferrovie dello Stato tra gli enti da trasformare in società per azioni e la completa estraneità delle norme sul diritto alla mensa all'oggetto del provvedimento, auspica l'introduzione di una severa normativa per la lotta alla corruzione pubblica e privata, al fine di impedire quei

comportamenti immorali che hanno finora pesantemente inciso sul debito pubblico provocandone l'esplosione.

Il senatore CAVAZZUTI osserva preliminarmente che il pur indilazionabile processo di ristrutturazione dell'economia - segnatamente dell'industria - non potrà contare, per il futuro, sulle larghe provvidenze che caratterizzarono nel passato gli interventi di politica industriale; di più, un regime di cambi fissi quale quello in cui l'azienda Italia è chiamata ad operare frustrerà oltre ogni limite i tentativi di ripresa se non si porrà rimedio alla diffusa e gravissima inefficienza dei servizi erogati dal settore pubblico.

Pur condividendo - e anzi salutando con favore - l'adozione generalizzata del modello societario per affermare la presenza del settore pubblico nell'economia, l'oratore prosegue obiettando che alle privatizzazioni - concetto che comprende tanto la privatizzazione delle forme gestionali quanto un mutamento degli assetti proprietari - non può essere assegnato il fine primario del risanamento della finanza pubblica. Questo semmai può costituire un effetto secondario ed eventuale della ristrutturazione della mano pubblica, manovra alla quale invece dovrebbero assegnarsi, con maggior coerenza, da un lato obiettivi mirati di politica industriale, dall'altro finalità di politica finanziaria privata, cioè la costruzione ed il risanamento dei mercati finanziari. Del resto, la manovra governativa appare altresì insufficiente sul piano del rigore metodologico, laddove si compie lo sforzo di sopperire al fabbisogno di cassa originato da spese correnti con entrate di natura straordinaria, frutto di alienazione di quote consistenti nel patrimonio pubblico.

Il decreto-legge reca alcune disposizioni in contrasto con gli obiettivi dichiarati dal Governo: così il rigido regime dell'attività svolta in concessione sembra piuttosto la risultante di irresistibili pressioni esercitate da settori del mondo imprenditoriale piuttosto che una scelta consapevole anche dei vincoli di matrice comunitaria. Allo stesso modo, appare largamente contraddittorio perpetuare il regime di diritto speciale previsto dagli articoli 2458 e seguenti del Codice Civile con riferimento a imprese private che svolgano attività di interesse pubblico, per le quali - in obbedienza a logiche ormai desuete - si riserva al pubblico potere il diritto di nomina di amministratori e sindaci. Incomprensibile è poi l'aver escluso dall'ambito di operatività del decreto le aziende pubbliche che producono servizi; si è persa così una importante e preziosa occasione per attribuire maggiore flessibilità di gestione a terminali di spesa notoriamente produttori di disavanzo quali, a semplice titolo di esempio, le aziende municipalizzate. L'incertezza che grava, infine, sulle reali possibilità di collocare sul mercato titoli corrispondenti al patrimonio di gruppi dalla composizione quanto meno ambigua, fa presagire il rischio di una svalorizzazione dei titoli stessi con risultati di finanza pubblica opposti a quelli che ci si era prefissi.

Il senatore RASTRELLI osserva che il decreto-legge in discussione opera una manovra di respiro congiunturale invero assai pesante per le categorie più deboli, senza peraltro contenere in sé le premesse di una

radicale svolta per quanto concerne i fattori strutturali che hanno condotto il Paese al collasso finanziario. In un contesto siffatto la strada percorsa da un Governo che evita quanto più è possibile il confronto con le rappresentanze parlamentari appare una scelta quanto mai temeraria, incurante del rischio di gravi spaccature all'interno del mondo del lavoro nonchè del sempre più profondo distacco del paese reale dai ceti governativi. Misure fiscali sostanzialmente inique accomunano in un unico destino la classe operaia, i piccoli risparmiatori e i piccoli proprietari immobiliari: in una parola, i ceti più deboli, a tutela dei quali si è dovuto levare l'alto monito del Capo dello Stato. Così, mentre si cerca con affanno di rastrellare il denaro necessario a fronteggiare la situazione contingente, non si tiene in alcun conto che la ripresa deve essere favorita da reali misure di sostegno allo sviluppo, da una riduzione del costo del denaro che consenta alle imprese nazionali di operare in condizioni di competitività sullo scenario estero. In questa situazione è grave riscontrare una profonda divaricazione tra le forze politiche di opposizione, alcune delle quali forniscono al Governo - con atteggiamenti di ostruzionismo massiccio e radicale - un comodo alibi per rifugiarsi ancora una volta nella posizione della questione di fiducia. Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, preannuncia quindi, con grande senso di responsabilità, la presentazione di pochi emendamenti al testo del decreto-legge ed una totale opposizione alle soluzioni contenute nella originaria versione governativa.

Interviene brevemente il senatore GUGLIERI, il quale sollecita il Governo a fornire in via interpretativa alcuni chiarimenti in ordine a disposizioni del decreto-legge suscettibili, a suo avviso, di determinare effetti nulli o perversi rispetto agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica. In particolare, con riferimento all'articolo 2, comma 1, domanda se il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego si estenda alle assunzioni deliberate dai comuni prima dell'entrata in vigore del decreto-legge ma non ancora operative; osserva poi che sarebbe opportuno un intervento di coordinamento fra i primi due commi dell'articolo 6 e suggerisce infine che la misura dell'imposta sulle unità immobiliari urbane si calcoli con abbattimenti non a misura fissa - quale quello previsto dal decreto nel testo emanato dalla Camera - ma in percentuale rispetto al valore dell'immobile.

Il senatore REDI, sottolinea che il decreto-legge è già stato materia di approfondito esame presso l'altro ramo del Parlamento, si limita ad osservare che, ove vi fossero le condizioni politiche per ulteriori modifiche testuali, sarebbe opportuno porre mano alle disposizioni che riducono i trasferimenti ai comuni, aggravando oltre misura le difficili condizioni in cui questi già versano, nonchè alle disposizioni in materia di determinazione della misura dell'indennizzo in caso di espropriazione per pubblico interesse.

Il senatore FERRARA Vito suggerisce che idonee misure di esenzione dal pagamento dell'imposta patrimoniale per gli immobili siano elaborate ed introdotte a beneficio degli emigrati, i quali non fruiscono sostanzialmente dei pur carenti servizi assicurati dallo Stato,

mentre concorrono con le loro puntuali rimesse al risanamento dei conti pubblici.

Il senatore PELLEGRINO, richiamandosi all'intervento del senatore Cavazzuti, stigmatizza a sua volta l'impiego delle privatizzazioni come mero strumento di risanamento della finanza pubblica; vien fatto di domandarsi infatti, quali siano i reali obiettivi assegnati alla massiccia dismissione di quote del patrimonio pubblico, al di là delle reiterate enunciazioni di principio. In realtà, le modalità concrete attraverso le quali si prospetta la trasformazione dell'impresa pubblica in società per azioni inducono a sospettare fortemente che gli unici ad avvantaggiarsi del cambiamento saranno gli esponenti delle classi politiche di governo, i quali finiranno per beneficiare, ad un tempo, di regimi di monopolio concettualmente incompatibili con il mercato, nonché di inadeguati regimi di responsabilità, invero non corrispondenti a quello degli incaricati di un pubblico servizio, e ciò nonostante significative pronunzie giurisprudenziali in merito.

Va sottolineato piuttosto che la semplice sdemanializzazione di quote del patrimonio pubblico - sia pure per finalità di cassa - non avrebbe richiesto così complessi interventi legislativi, mentre la manovra prospettata chiama in causa gravissimi problemi di compatibilità di un assetto dell'economia che finirebbe col riservare interi settori di attività a monopolisti privati, forti della possibilità di determinare senza interlocutori i prezzi e le tariffe al pubblico. La verità è che qualunque pur necessario processo di privatizzazione non può prescindere dalla riaffermazione della funzione statale di indirizzo delle politiche industriali ed economiche e dalla creazione di reali condizioni di concorrenza fra gli operatori.

Prende la parola il senatore TRIGLIA il quale - pur esprimendo apprezzamento per la rottura col passato che il Governo inaugura con le disposizioni in materia di privatizzazioni contenute nel decreto-legge - sottolinea la gravità dei problemi strutturali del mercato finanziario, un mercato che difficilmente riceverà ossigeno dalla messa in vendita di titoli scarsamente appetibili perchè riflettenti imprese irrigidite da una politica di tariffe bloccate.

Per quanto concerne le disposizioni che attraverso il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego mirano a contenere il fabbisogno di cassa erariale, va detto che, con particolare riferimento ai comuni, tale misura appare di per sè neutrale rispetto agli obiettivi prefissi; anzi sussiste il rischio che l'impossibilità di contare su organici adeguati induca gli enti locali a commettere a privati lo svolgimento di attività di competenza comunale.

Il senatore Triglia conclude osservando che l'introduzione di una imposta patrimoniale sugli immobili indurrà significativi cambiamenti nel comportamento nei risparmiatori italiani e sottolineando l'urgenza indifferibile di responsabilizzare - attraverso opportuni incentivi - i comuni nel compito di portare alla luce la gigantesca evasione fiscale, anche immobiliare, conseguente al dissesto degli uffici finanziari.

Ha quindi la parola il ministro GUARINO, il quale fa presente che il quadro dipinto dal senatore Pellegrino sarebbe realistico ove non si provvedesse a verificare gli effetti dell'applicazione della normativa: ciò

invece non avverrà e va tenuto presente che la decisione al riguardo non poteva che essere drastica, in quanto occorreva registrare già gli effetti della normativa comunitaria in termini di cambi quasi fissi, liberalizzazione dei capitali e differenziale di inflazione.

Tale quadro derivante dalla normativa CEE pone l'obbligo per lo Stato di misurarsi sul mercato senza poter utilizzare poteri autoritativi classici in materia di cambio, tassi di interesse e trasferimenti vari, ivi comprese le politiche sociali. Lo Stato deve quindi oggi avere credibilità come un qualsiasi soggetto privato ed è un fatto di alto onore che le organizzazioni sindacali abbiano compreso la necessità di una collaborazione da parte di tutti.

Per quanto concerne le privatizzazioni in particolare, gli articoli del decreto volutamente contengono principi ampi, allo scopo di creare lo strumento per una pluralità di usi che non conveniva irrigidire in una formulazione legislativa, ma che va verificata nella gestione pratica. Le privatizzazioni non servono solo a finanziare il tesoro, ma anche a raggiungere altri obiettivi, quale l'introduzione del concetto di responsabilità autonoma: il che significa che non potranno essere più previsti fondi di dotazione e che gli amministratori saranno scelti tra quanti daranno garanzia nel senso della autoresponsabilità.

Un altro punto da mettere in luce è il fatto che esiste una profonda esigenza di ristrutturazione del sistema produttivo, che è tra l'altro caratterizzato da una forte carenza di gruppi di grande dimensione e conseguente ridotta concorrenzialità: il decreto ha voluto farsi carico anche di questo problema.

Un'altra questione è quella della valorizzazione delle partecipazioni statali per la quale ci si aspetta la risposta che darà il mercato: se questa sarà in linea con le aspettative, si potrà verificare l'elevato valore positivo di questo sistema, di proporzioni notevolissime, anche se di contenuto eterogeneo, con la necessità di porre in tempi brevi sul mercato le parti non più gestibili. Il Governo è impegnato a trovare i mezzi finanziari per affrontare gli effetti sui posti di lavoro. Vi sono più attività che hanno un elevato valore e che quindi vanno adeguatamente supportate. Ciò che è importante sottolineare è che le dismissioni saranno funzionali al piano di riordino senza tener conto delle quote, l'elemento decisivo essendo quella della coerenza della singola attività rispetto a tale piano.

Per quanto concerne poi l'articolo 14, egli fa presente che occorre partire dalla diversità istituzionale del nostro paese rispetto agli altri, che già presentano una struttura improntata al regime privatistico: ciò significa che occorre trasformare gli attuali regimi di privilegio in assetti di diritto comune, creando situazioni coerenti con la normativa comunitaria. La trasformazione è profonda e riporta il centro della politica industriale nelle mani del Ministero dell'industria, il quale si sta attrezzando, anche sotto il profilo degli strumenti, a tal riguardo. Su questo punto è essenziale la collaborazione del Parlamento, così come sulle grandi difficoltà che tutto il disegno individuato dal Governo potrà sortire nell'attuazione del piano. I problemi posti dal senatore Pellegrino sono quindi reali, ma si è inteso evitare di risolvere tutto nella formulazione legislativa, per non correre il rischio di non varare

alcuna norma: si è preferita quindi la strada della fissazione di principi generali, facendo ricorso al regime delle concessioni.

Il senatore CAVAZZUTI chiede se la proroga ventennale prevista nel decreto sia coerente o meno con questo piano e con il desiderio di coerenza con la normativa comunitaria e di adesione ai principi della concorrenza.

Il ministro GUARINO fa presente che la proroga ventennale delle concessioni non deve essere vista come preclusiva dell'attuazione di normativa comunitaria sopravvenuta, fermo rimanendo comunque che l'attenzione sarà incentrata sull'analisi delle situazioni analoghe degli altri paesi, per valutare se vi sono o meno differenze. L'esempio concreto può essere fatto a proposito della regolazione del prezzo dell'elettricità per l'alluminio, su cui si è posto il problema di valutare le analoghe situazioni in altri paesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

5ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione

ABIS

indi del Vice Presidente della 6ª Commissione

FAVILLA

Intervengono i ministri del tesoro Barucci e del bilancio e della programmazione economica Reviglio, nonché i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca, per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace e per il tesoro Giagu Demartini e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore FORTE, in sede di replica, rileva anzitutto il diffuso consenso, registrato nella discussione, sulla necessità e l'urgenza della manovra finanziaria sottesa al decreto-legge in esame. Ritiene inaccettabili, peraltro, le argomentazioni svolte dal senatore Libertini: esse, infatti, rivelano una contraddizione ricorrente e consistente nella necessità di costruire artificiosamente soggetti e azioni avversarie senza tenere in alcun conto la concreta realtà socio-economica del paese. Sottolinea, al riguardo, che le misure tributarie in questione non sono affatto ispirate all'intento di colpire esclusivamente il lavoro dipendente, come dimostra l'adozione di una imposta patrimoniale che, pur certamente censurabile sotto taluni aspetti, muove verso la ricerca di una coerente politica dei redditi. Le critiche del senatore Libertini, pertanto, risultano unilaterali ed eccessive.

Quanto poi alle osservazioni formulate dal senatore Visco, osserva che esse prefigurano un'organica manovra finanziaria alternativa a quella perseguita dal Governo: quest'ultima, peraltro, postula il riferimento temporale all'immediata e concreta congiuntura, anche in coerenza ai limiti costituzionali concernenti la decretazione d'urgenza. Le proposte illustrate dal senatore Visco, viceversa, si proiettano in un arco temporale più ampio, al quale il Governo si riserva di porre un'attenzione con il nuovo disegno di legge finanziaria. Ciò nondimeno, risulta condivisibile la richiesta di una maggiore incisività nel contenimento della spesa per investimenti, che può essere perseguito, tra l'altro, con una riduzione dei trasferimenti alle imprese. Quanto alla spesa previdenziale, essa presenta elementi di rigidità non comprimibili oltre un certo limite, ciò che non consente di conseguire in modo pieno l'obiettivo della crescita invariata, almeno in esclusivo riferimento a tale settore di spesa. Occorre perseguire, pertanto, la completa distinzione tra prestazioni di natura assistenziale e previdenziale senza abbandonare, peraltro, il sistema contributivo che va piuttosto ispirato a coerenti principi attuariali, di corrispettività con le prestazioni. Tale indirizzo - osserva il relatore - consentirebbe di scongiurare il fallimento dello stato sociale, che può derivare dalla moltiplicazione delle domande di prestazione. D'altra parte, è senz'altro da accogliere l'invito a perseguire una maggiore efficienza nel pagamento delle prestazioni pensionistiche senza inasprire ulteriormente i contributi a carico dei lavoratori dipendenti.

Quanto al tema delle privatizzazioni sollevato in particolare dal senatore Cavazzuti, rammenta che gli indirizzi comunitari in materia di politica della concorrenza impongono di rivedere l'intero meccanismo delle concessioni, delle quali, peraltro, non si può postulare necessariamente nè l'esistenza, nè la durata massima consentita, nè l'estensione all'intero territorio nazionale. Aggiunge che risulta improprio considerare come concessione i diritti minerari di esclusiva. Inoltre ritiene, condivisibile l'esortazione, formulata dal senatore Pellegrino, a perseguire con impegno una reale separazione tra scelte di indirizzo politico e attività gestionali nell'impresa pubblica. Osserva poi che i risultati di gettito delle privatizzazioni costituiscono parte integrante dei relativi provvedimenti, resi in tal senso ancor più coerenti con la diretta imputazione al Tesoro delle attività finanziarie cui si riferiscono. Non sembra accoglibile, inoltre, la tesi secondo la quale la forma giuridica

privatistica può sottrarre gli amministratori a una serie di imputazioni di responsabilità, in guisa da aumentare in modo abnorme i loro poteri: al contrario, la progressiva dismissione di quote proprietà comporta una estensione dei controlli da parte dei nuovi azionisti.

La trasformazione di taluni enti pubblici economici non deve determinare necessariamente aumenti tariffari per i servizi erogati. Quanto alla qualificazione dei reati compiuti dagli amministratori, essa non può dipendere dalla forma giuridica degli enti, ma dalla natura dell'attività esercitata.

In ordine alle osservazioni critiche formulate dai senatori della Lega Nord, rammenta che l'attuale situazione economica può essere interpretata come il risultato di una serie di fenomeni più volte analizzati anche in sedi molto autorevoli, che qualificano il rapporto tra l'esercizio dei poteri pubblici e l'andamento delle spese a carico dell'erario: si tratta, in sostanza, di fattori a tutti noti quali il carattere irresponsabile di una finanza di mero trasferimento, l'evasione fiscale e l'indiscriminata concessione di benefici.

Il senatore PAGLIARINI fa presente che un corretto comportamento da parte dello Stato deve portare al rimborso dei crediti d'imposta al più presto. al di là delle questioni di carattere contabile.

Il relatore FORTE fa poi presente che, quanto alle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, precisa che il blocco riguarda gli organici, restando escluse, pertanto, le acquisizioni stagionali di mano d'opera. Il relatore, quindi, fornisce precisazioni circa l'articolo 5-bis nonchè l'imposta straordinaria immobiliare.

Considerato, inoltre, che il provvedimento in esame costituisce la necessaria premessa alla complessiva manovra di stabilizzazione della finanza pubblica, esso va integrato con il disegno di legge di delega sui più rilevanti settori di spesa. Pertanto invita la Commissione ad accogliere il testo in esame senza ulteriori modifiche.

Il ministro BARUCCI, quindi, risponde in senso positivo al quesito, formulato dal senatore Pellegrino, sull'applicabilità delle misure penali contro la criminalità organizzata ai casi di responsabilità degli amministratori di enti trasformati in società per azioni, in riferimento agli appalti e alle forniture di beni e servizi.

Il senatore SPOSETTI chiede chiarimenti al Ministro del tesoro circa la quantificazione degli oneri finanziari connessi all'articolo 19 nonchè di quelli derivanti dall'intero provvedimento, come modificato dalla Camera dei deputati. Trova altresì incomprensibile la portata dell'articolo 13 in riferimento al comma 2 dell'articolo 12.

Il ministro BARUCCI si associa alle valutazioni rese dal relatore e ribadisce che il Governo ha adottato il provvedimento in una congiuntura particolarmente critica e in tempi molto ridotti: le variabili finanziarie, infatti, prospettavano una situazione non più recuperabile, specie in relazione all'andamento dei mercati internazionali, che ha indotto un sensibile aumento dei tassi di interesse. Precisa, al riguardo,

che nel nuovo Documento di programmazione economico-finanziaria la parte concernente il servizio del debito pubblico risulta ben distinta dalle altre. La ricorrente differenza che si riscontra tra le previsioni formulate dal Governo in tema di disavanzo pubblico e l'effettivo andamento di tale variabile è da attribuire a taluni fenomeni endemici presenti nel corpo sociale ed economico, che risultano impossibili da prevedere e predeterminare. Il Governo, pertanto, si è risolto a proporre un disegno di legge di delega, in ordine al quale preannuncia propositi emendativi, volto a delineare gli indirizzi che consentano di dominare i fattori di spesa anche per il futuro. Con il provvedimento in esame, inoltre, si intende predisporre una manovra finanziaria complessiva che intervenga in modo efficace su una congiuntura sfavorevole, che non ha manifestato a tutt'oggi i suoi peggiori effetti. Rammenta, in proposito, che la storia dell'economia italiana non mostra eventi traumatici dalle conseguenze devastanti: il decreto-legge n. 333, pertanto, contiene segnali di inversione di tendenza tali da lasciare un segno visibile nell'economia del paese, almeno quanto all'impostazione e al metodo. Esprime, quindi, un totale dissenso dalle posizioni sostenute dal senatore Libertini: questi, infatti, nel tentativo di elaborare contraddizioni non dialettiche, invoca nel contempo l'efficienza dei meccanismi di mercato e interventi volti a deprimere lo svolgimento di tali meccanismi. Egli, inoltre, adotta in modo indiscriminato una categoria concettuale, quella di classe sociale, di assai ardua qualificazione e interpretazione e tale, comunque, da non consentire una lettura schematica dei fenomeni concernenti la finanza pubblica. Quanto poi ai recenti accordi in tema di costo del lavoro, essi devono essere verificati in concreto: ribadisce, peraltro, che tale variabile è cresciuta in modo abnorme negli ultimi anni. Ritiene, in proposito, che nel mondo sviluppato sia ormai dispiegato un conflitto assai aspro tra soggetti che lavorano e persone escluse dalle attività lavorative.

Quanto poi a talune specifiche osservazioni formulate dai senatori Visco e Cavazzuti, ritiene che in materia di appalti si debba porre un vincolo effettivo alle varianti in corso d'opera e osserva che il processo di privatizzazione ha come obiettivo principale quello di riordinare il sistema produttivo in modo da garantirne produttività ed efficienza. Ribadisce, comunque, che le dismissioni di quote proprietarie devono anche concorrere all'obiettivo di contenere il disavanzo pubblico e assicura che la collocazione sul mercato di titoli di proprietà delle imprese pubbliche sarà effettuata dopo una attenta valutazione di compatibilità economica e finanziaria. Accoglie, quindi, la richiesta di approfondire il tema delle concessioni.

Infine, su richiesta del senatore REDI, fornisce chiarimenti sul rapporto tra passivi di bilancio delle imprese pubbliche e situazione del bilancio statale.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore PAINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.37, soppressivo dell'articolo 1.

Il senatore CROSETTA, riservandosi di intervenire più dettagliatamente in merito ai singoli emendamenti in sede di dichiarazione di voto, illustra sinteticamente il complesso degli emendamenti presentati dalla sua parte politica che non possono essere ritirati dopo le dichiarazioni del ministro Barucci, il quale ha contestato le ragioni di un'analisi basata sull'assunto di una divisione in classi della società. La posizione dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista non deriva da una sottovalutazione dei problemi del Paese, che peraltro sono stati per lungo tempo ignorati dallo stesso Governo, nonostante le frequenti denunce provenienti dall'opposizione sulla gravità di taluni fenomeni, come ad esempio la crescita degli interessi sul debito pubblico. Molti degli emendamenti presentati sono invece diretti a recuperare risorse finanziarie attraverso l'eliminazione dei molteplici sprechi che è possibile riscontrare nei bilanci di tutti i Ministeri; altri emendamenti sono diretti, in via subordinata, ad attenuare la portata delle misure governative, per quanto riguarda ad esempio la durata della sospensione per la concessione di mutui, la limitazione di tale disposizione alla sola Cassa depositi e prestiti, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 1 dei comuni con un numero di abitanti fino a 5.000.

Il senatore ROSCIA illustra l'emendamento 1.31 volto a sopprimere la deroga prevista dall'articolo 1 per i mutui destinati agli interventi per l'impiantistica sportiva, atteso che tale settore, oltre ad essere stato interessato in modo massiccio dal pagamento di tangenti, è senz'altro secondario rispetto agli interventi volti a soddisfare bisogni primari, come la costruzione di strade, acquedotti, scuole, abitazioni.

Il senatore PAINI illustra gli emendamenti 1.36, 1.35, 1.34 ed 1.33, volti rispettivamente a sopprimere le deroghe previste per i programmi di metanizzazione del mezzogiorno, la copertura dei disavanzi di esercizi nei settori della sanità e del trasporto locale, nonché ad aumentare al 10 per cento la misura della riduzione dei contributi ordinari spettanti alle province ed ai comuni ed a sopprimere il terzo periodo del comma 2, che prevede di non applicare la riduzione nei confronti degli enti locali dissestati.

Il senatore ROSCIA illustra l'emendamento 1.30, sostitutivo del comma 2, che prevede di portare dal 5 al 4 per cento la riduzione dei contributi ordinari spettanti agli enti locali, operando la riduzione stessa all'atto della corresponsione dei contributi per l'anno 1993. Ciò per tener conto della programmazione avviata in alcuni comuni che non devono risultare penalizzati da un provvedimento che mira unicamente a caricare sugli enti locali il costo del risanamento; l'emendamento prevede inoltre la contestualità tra l'assestamento del bilancio e l'approvazione del bilancio preventivo, nonché la cancellazione della deroga a favore degli enti locali dissestati. Illustra quindi l'emendamento 1.29, soppressivo del comma 3, comma che intende togliere risorse alle regioni nel momento in cui ne avrebbero maggior bisogno.

Il relatore FORTE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il ministro REVIGLIO si associa al parere del relatore.

Si passa alle votazioni.

Il senatore CROSETTA interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.37, soppressivo dell'articolo 1, nella convinzione che le disposizioni di tale articolo creeranno enormi difficoltà al regolare funzionamento delle amministrazioni comunali.

Tale emendamento, posto ai voti, è respinto.

La senatrice FAGNI interviene sull'emendamento 1.4 che assegna al ministro del Tesoro il compito di provvedere alla riduzione di tutti i capitoli di spesa attinenti a spese per manutenzione, approvvigionamenti, servizi, appalti di gestione, consulenze, missioni e noli dei bilanci di previsione di tutti i Ministeri. Il recupero di risorse conseguente a questi tagli di spesa ammonterebbe a 5.000 miliardi di lire, senza pregiudizio dei servizi pubblici indispensabili ed in piena coerenza con la logica governativa di risanamento della finanza pubblica.

Il senatore ROSCIA preannuncia il voto favorevole su tale emendamento, volto effettivamente a contenere gli sprechi esistenti nelle amministrazioni pubbliche centrali.

Dopo che il presidente ABIS ha richiamato le difficoltà di operare in tal senso sui bilanci di previsione dei Ministeri indicate in un'audizione presso la 5^a Commissione dal Ragioniere generale dello Stato, l'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto.

La senatrice FAGNI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10, che propone di sopprimere il comma 1 in quanto esso creerà enormi problemi finanziari agli enti locali e, di conseguenza, ai cittadini, in un momento in cui questi ultimi sono stati già colpiti con la tassazione improvvisa dei loro risparmi.

Il senatore GAROFALO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento in quanto il comma 1, mentre consentirà un risparmio di soli 146 miliardi per il 1993, provocherà soprattutto per i piccoli comuni il rischio di non poter garantire i servizi pubblici di base. Tutto ciò è tanto più inaccettabile in presenza di una deroga a favore dell'impiantistica sportiva, in ordine alla quale non è peraltro chiaro quali oneri graveranno sul bilancio dello Stato.

L'emendamento 1.10 è quindi posto ai voti e respinto, congiuntamente all'emendamento 1.23, di identico tenore.

La senatrice FAGNI interviene sull'emendamento 1.11 che propone di anticipare la fine della sospensione di cui al comma 1, per porre gli enti locali almeno nella condizione di elaborare i bilanci nei termini prescritti.

L'emendamento è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PICCOLO, che richiama l'attenzione sull'effetto recessivo della manovra in atto, soprattutto nei piccoli comuni che si trovano nella necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria, è altresì posto ai voti e respinto l'emendamento 1.9, volto a mantenere la possibilità di concessione dei mutui agli enti locali da parte degli istituti di credito.

È successivamente posto ai voti e respinto l'emendamento 1.13, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, il quale sottolinea la necessità di escludere dalla portata dell'articolo 1 almeno i piccoli comuni.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.12, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, il quale precisa come con tale emendamento il Gruppo di Rifondazione comunista intenda affermare la propria contrarietà alle decisioni assunte nel settore della sanità.

La senatrice FAGNI interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.6 ed 1.24, di identico tenore, che propongono di inserire nel comma 1 una deroga per l'edilizia scolastica, in un'ottica di allocazione delle risorse mirata a finanziare i settori che hanno maggiormente bisogno di investimenti e manutenzione, nonché a ridurre le sperequazioni esistenti tra le varie aree del Paese.

Il senatore SPOSETTI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.24, ricordando che la legge n. 430 è stata approvata dopo una faticosa discussione e viene oggi privata di finanziamenti relativi alla manutenzione degli stessi istituti scolastici. Esprime peraltro l'avviso che la stessa maggioranza si troverà a protestare contro tali tagli, allorchè in altre sedi dovrà sostenere gli interessi degli enti locali.

Sono quindi posti ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti 1.6 ed 1.24.

Il senatore CROCETTA interviene sull'emendamento 1.8 che propone di accordare un'ulteriore deroga per il completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice. Nel sottolineare che la condizione esistente in tale area del paese è ormai inaccettabile da un punto di vista morale, precisa che le procedure adottate per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli Venezia-Giulia sono state molto diverse da quelle relative al Belice, dove i contributi non sono mai arrivati ai cittadini.

Tale emendamento è quindi posto ai voti e respinto.

È successivamente posto ai voti e respinto l'emendamento 1.31, dopo che il senatore CROCETTA ha preannunciato l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore SPOSETTI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.25, relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche, sottolineandone la valenza sociale e ricordando che anche in questo caso, l'articolo 1 blocca l'attivazione di procedure previste da una legge già finanziata.

Il senatore CROSETTA annuncia il voto favorevole su tale emendamento, stigmatizzando il comportamento della maggioranza che negli incontri con gli invalidi ha sempre demagogicamente sostenuto la necessità di eliminare le barriere architettoniche.

Anche il senatore ROSCIA annuncia il voto favorevole, sottolineando l'incoerenza soprattutto dei senatori democristiani che, non votando tale emendamento, dimostreranno di ricorrere al principio della solidarietà solo per ragioni demagogiche.

Il senatore PAVAN precisa che il comportamento del Gruppo democratico cristiano è finalizzato al consapevole sostegno di un disegno politico generale, al quale è funzionale il provvedimento in esame: in un secondo momento si potrà rivedere tutta la questione.

Il senatore SPERONI dichiara di trovare incomprensibile una logica per cui si approvano disposizioni con la consapevolezza di doverle modificare in tempi abbastanza brevi.

Il relatore FORTE afferma che il provvedimento contiene disposizioni di natura congiunturale ed è volto, tra l'altro, a dilazionare opportunamente la realizzazione di opere pubbliche in ordine alle quali è emerso proprio in questo momento un grave problema di moralizzazione.

Il senatore PICCOLO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.25, rilevando che l'esclusione della deroga in esso prevista non potrebbe giustificarsi con motivazioni di risanamento, in presenza di disposizioni che nella stesura originaria del decreto-legge, fortunatamente modificata dalla Camera dei deputati, assicuravano ancora finanziamenti per interventi negli stadi. Precisa inoltre che la legge sulle barriere architettoniche è privata non solo della possibilità di accesso ai mutui, ma anche dai tagli apportati dall'articolo 4 sui fondi speciali.

Il senatore REDI sottolinea a questo punto che la maggioranza potrebbe anche condividere in linea di principio molti emendamenti dell'opposizione, ma sarebbe obiettivamente molto difficile convertire definitivamente il decreto-legge prima della pausa estiva se si rendesse necessario un ulteriore esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore SPOSETTI rileva che le deroghe previste dal Governo nell'ambito del comma 1 hanno indotto le opposizioni alla presentazione di emendamenti volti ad ampliare tali deroghe.

L'emendamento è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore PICCOLO interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.15, che propone una deroga per l'utilizzo dei mutui destinati alle opere per l'approvvigionamento idrico e le strutture fognanti nel Mezzogiorno.

Tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Il senatore CROSETTA interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.14, che tende a salvaguardare gli interventi per la viabilità di competenza delle province, dei comuni, delle comunità montane nei territori collinari e montani del Mezzogiorno, dove effettivamente la condizione di tale settore è più drammatica che nelle altre aree del Paese.

Tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Il senatore CROSETTA interviene sull'emendamento 1.7, che propone di mantenere almeno gli interventi per la città di Reggio Calabria dopo che la legge relativa allo sviluppo di tale regione, che è una delle più svantaggiate di Italia, ha impegnato inutilmente il Parlamento nel corso delle ultime due legislature.

Dopo che il senatore GAROFALO ha ricordato che lo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria renderà egualmente impossibile l'attivazione delle risorse di cui al decreto-legge n. 166 del 1989 sulla città di Reggio Calabria, l'emendamento 1.7 è posto ai voti e respinto.

Dopo una dichiarazione di voto contrario della senatrice FAGNI, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.36.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice FAGNI, che sottolinea l'esigenza di garantire il completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.5.

Il senatore PAINI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.35, che impedisce il finanziamento a carico dello Stato dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto pubblico locale.

La senatrice FAGNI si dice contraria all'emendamento, nella convinzione che tali disavanzi non si potranno eliminare se non accettando da una parte di privatizzare la sanità e, dall'altra, di eliminare il trasporto pubblico locale.

L'emendamento 1.35 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore RUSSO Michelangelo interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 che non propongono di inserire una deroga, bensì semplicemente di prevedere lo slittamento al

1993 dei mutui finalizzati al completamento della ricostruzione nei comuni terremotati del Belice e degli altri comuni della Sicilia occidentale.

Nel sottolineare che dopo circa 25 anni dal terremoto non è più accettabile che alcuni cittadini non dispongano ancora di un'abitazione, dichiara di non condividere l'imposizione di non dover apportare alcuna modifica al decreto-legge. Invita infine il Governo a non interessarsi della Regione siciliana solo per ragioni di ordine pubblico, inviandovi l'esercito, bensì per rimuovere almeno le cause dei disagi sociali più evidenti.

Il relatore FORTE, precisando che i mutui per la ricostruzione delle zone terremotate non rientrano nella sospensione di cui al comma 1, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti e a trasformarli eventualmente in un ordine del giorno.

Il senatore ROSCIA annuncia il voto contrario su tali emendamenti, ricordando come la Regione siciliana sia finanziariamente molto più dotata rispetto alle altre regioni, sebbene tali fondi non vengano poi in gran parte utilizzati.

Il senatore CUSUMANO interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, che consentono semplicemente di recuperare stanziamenti già inclusi nell'ultimo decreto-legge sulle zone terremotate e perseguono quindi un fine ragionevole e giusto. Precisa poi che le infiltrazioni di carattere mafioso sono presenti anche in altre regioni del Paese.

Il senatore CROCETTA, dopo aver subordinato la trasformazione degli emendamenti in ordine del giorno al previo assenso del rappresentante del Governo, invita la maggioranza ed il Governo a tener presente che il peggioramento delle condizioni di vita conseguente ad un minore impegno delle risorse pubbliche in Sicilia non farà che aumentare ulteriormente le possibilità d'azione dei gruppi mafiosi.

Il senatore PAGLIARINI ricorda che secondo le stime della Ragioneria generale risultano impegnati presso il Tesoro ben 12.000 miliardi per la Regione siciliana. Dichiara poi di non comprendere l'eccessiva dipendenza delle popolazioni meridionali dall'intervento dello Stato.

Il senatore VISCO, rinunciando ad illustrare l'emendamento 1.38, lo ritira per ripresentarlo in Assemblea in quanto esso contiene una manovra completamente alternativa rispetto a quella del Governo e merita pertanto un'illustrazione più estesa. Dichiara altresì che ritirerà ulteriori emendamenti ad altri articoli in quanto tutti consequenziali all'emendamento 1.38.

Il presidente ABIS dichiara di condividere i suggerimenti del relatore Forte, fatta salva la possibilità di tornare sulla questione in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il prossimo anno. Afferma

quindi di essere convinto dell'utilità di approvare il provvedimento in tempi molto brevi, in considerazione delle positive ripercussioni di tale evento sul mercato monetario e creditizio, analogamente a quanto avvenuto a seguito dell'accordo sulla scala mobile.

Il senatore RUSSO Michelangelo, pur non essendo soddisfatto di tale esito, ritira gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il presidente ABIS, prendendo atto che i Gruppi dell'opposizione non stanno rispettando gli accordi intercorsi sull'ordine dei lavori, con il fine ultimo di concludere l'esame del provvedimento nella mattinata di domani, dichiara di ritenere inutile la convocazione di una seduta notturna che non gioverebbe all'accelerazione dei lavori in assenza di un ripensamento da parte di alcuni Gruppi.

Il senatore SPOSETTI afferma che il Gruppo PDS rimane impegnato a concludere l'esame del decreto-legge nella seduta di domani mattina.

Il senatore ROSCIA annuncia la disponibilità del proprio Gruppo a ritirare alcuni emendamenti.

Il senatore CROCETTA, nel rilevare che il ritardo dei lavori è dovuto anche all'assenza di rappresentanti della maggioranza e dello stesso Governo, ricorda di non essere stato presente alla discussione sull'ordine dei lavori. Nel sottolineare comunque che la risposta del Governo alla questione sollevata dal proprio Gruppo non ha consentito di avviare un dialogo costruttivo, anche attraverso il ritiro di alcuni emendamenti, dichiara di non potersi impegnare sulla conclusione dei lavori nella mattinata di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.*Sopprimere l'articolo.***1.37**

GUGLIERI, PAINI, PREIONI

Sostituire gli articoli da 1 a 4 nonchè gli articoli 6 e 7 con i seguenti:

«Art. 1. - 1. Per l'anno 1992, il trattamento retributivo percepito da singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, nonchè ogni trattamento previdenziale, non può crescere in misura superiore a quello percepito nell'anno precedente aumentato del 5,2 per cento. La crescita delle pensioni minime è consentita nella misura del 6 per cento. Il Governo provvede a concordare con le organizzazioni sindacali, anche in sede di rinnovo contrattuale, quanto disposto nel periodo precedente. In caso di mancato accordo il Governo è autorizzato a modificare le aliquote dell'Irpef nella misura necessaria a realizzare il contenimento della crescita delle retribuzioni e delle pensioni di cui ai periodi precedenti. Le amministrazioni competenti provvedono, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a applicare nei limiti delle somme risultanti dal sopraindicato criterio ogni aumento ancorchè derivante da norme di legge e trattengono le somme già percepite in eccedenza sulle residue mensilità dell'anno. In sede di riforme del sistema previdenziale e del regime giuridico ed economico dei dipendenti pubblici si provvederà alla perequazione dei trattamenti retributivi e previdenziali per gli aspetti eventualmente conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente comma.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le assunzioni di personale ausiliario da parte delle pubbliche amministrazioni escluso il personale destinato ad esercitare direttamente ed esclusivamente attività nell'ambito delle prestazioni sanitarie. Entro il 31 dicembre 1992 il Governo definisce la revisione delle piante organiche e la disciplina della mobilità e delle prestazioni sostitutive in via contrattuale, secondo quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Sono soppresse le autorizzazioni di spesa per il 1992 previste dai decreti-legge 20 maggio 1992, n. 293, 1° luglio 1992, n. 324, 1° luglio 1992, n. 325. Sono sospese le autorizzazioni di spese in conto capitale

previste da leggi vigenti, nei limiti in cui non abbiano dato luogo ad impegni ovvero abbiano dato luogo ad impegni che non comportino la formazione di diritti soggettivi in capo a terzi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro dieci giorni dalla trasmissione alle Camere dello schema di decreto, le riduzioni delle sopraindicate autorizzazioni di spesa necessarie per mantenere le spese di parte capitale iscritte in bilancio nei limiti di quelle iscritte nel bilancio per l'anno precedente.

4. Per il 1992, con riferimento a tutte le disposizioni di legge che prevedono la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico dello Stato, ciascun ente è autorizzato alla effettiva assunzione del mutuo secondo criteri che contengano la somma complessiva dei mutui erogati nei limiti di quella corrispondente ai mutui erogati nel 1991. In tale contesto si eviterà di ridurre l'ammontare dei mutui concessi a ciascun ente nel 1991, salvo casi di evidente e comprovata necessità.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli del bilancio dello Stato e delle aziende autonome appartenenti alla categoria "Acquisto beni e servizi" è limitata ad un importo pari a quello delle somme impegnate lo scorso anno aumentato in misura pari al 5,2 per cento.

6. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1991, n. 348».

«Art. 2. - 1. A partire dalla data di conversione del presente decreto, il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è diviso in due fasce.

2. La fascia A risponde alle effettive esigenze di tutela della salute della popolazione e risulta completamente gratuita. Essa comprende, nell'ambito di ciascuna categoria di prodotti, esclusivamente i farmaci che, elencati dall'organizzazione mondiale della sanità, devono considerarsi essenziali, dotati di provata efficacia favorevole rapporto beneficio-rischio, e rispondenti a criteri di economicità rispetto a farmaci della stessa categoria e tenuto conto nei prezzi della quota eventualmente riconosciuta per la ricerca scientifica. Il numero delle confezioni della fascia A non può superare di tre volte il numero dei farmaci essenziali indicati dalla organizzazione mondiale della sanità. La fascia A comprende anche i prodotti ad uso contraccettivo.

3. La fascia B, al fine di rispondere alle esigenze di una progressiva razionalizzazione della produzione, del mercato e dell'uso del farmaco, comprende, temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a 3 anni:

a) i prodotti che, rispondendo a criteri di efficacia pari a quelli dei prodotti della fascia A, non rispondono a criteri di economicità;

b) i prodotti la cui efficacia è marginale o tuttora in discussione o non sufficientemente comprovata, purchè sia accertato che il loro impiego non comporti rischi per gli assuntori.

4. A tale fascia si applica un *ticket* del 30 per cento per il primo anno, del 40 per cento per il secondo, del 50 per cento per il terzo.

5. La consistenza numerica in termini di specialità incluse nella fascia B deve ridursi, rispetto al prontuario terapeutico in vigore al 15 novembre 1985, di almeno il 10 per cento il primo anno, il 20 per cento il secondo, fino a raggiungere alla fine del terzo anno il 50 per cento dell'ammontare iniziale. Detta riduzione deve applicarsi in maniera omogenea entro ciascuna delle principali categorie di prodotti. La fascia B viene eliminata dal prontuario terapeutico entro la fine del quarto anno.

6. Onde garantire la fornitura ai fini dell'impiego in casi particolari, soprattutto in ambito ospedaliero, di prodotti che, a seguito delle disposizioni fin qui indicate, potrebbero rendersi indisponibili, il Ministero della sanità deve prendere tempestivamente tutte le misure necessarie all'approvvigionamento, anche direttamente all'estero, ed alla distribuzione dei prodotti alle strutture sanitarie che ne facciano motivata richiesta. L'onere finanziario corrispondente a tali misure viene posto a carico del bilancio delle strutture sanitarie medesime.

7. Entro 180 giorni il Ministero della sanità, di concerto con le Regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità di adeguati programmi di monitoraggio miranti sia alla raccolta dei dati sui profili farmaco-terapeutici e tossicologici, sia all'accertamento di impieghi impropri di farmaci indipendentemente dalla fascia di appartenenza, sia alla valutazione delle condizioni che determinano l'impiego di farmaci della fascia B, lettera a), al posto di farmaci della fascia A e l'impiego della fascia B. A tal fine si utilizzano fondi a destinazione vincolata, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle attività dei servizi informativi del Servizio sanitario nazionale.

8. Il prontuario terapeutico, deve contenere, per singole categorie di farmaci le informazioni essenziali sullo stato delle conoscenze scientifiche riguardanti l'efficacia ed il rapporto beneficio-rischio, le priorità di impiego dei diversi prodotti sulla base del doppio criterio di efficacia e di economicità precisando le condizioni alle quali è accettabile il ricorso, in particolari casi, a prodotti di meno elevata priorità, anziché a prodotti di più elevata priorità. Le attività di informazione scientifica sui farmaci, sia di competenza delle Unità sanitarie locali, sia svolte direttamente dall'industria farmaceutica, in particolare dagli informatori scientifici, dovranno essere conformi ai criteri sopraindicati.

9. Il Ministero della sanità, di concerto con le Regioni, si farà promotore di una campagna di educazione sanitaria mirante ad informare gli operatori sanitari e la popolazione sul fatto che i farmaci della fascia A rispondono effettivamente, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, a tutte le esigenze della terapia in ambito extra-ospedaliero, chiaramente indicando i motivi per i quali il ricorso a prodotti della fascia B lettera c) non possa recare alcun beneficio aggiuntivo ed il ricorso a prodotti della fascia B lettera b) non risponda a criteri della buona pratica medica».

1.38

VISCO, GAROFALO, SPOSETTI, BRINA, GIOVANOLLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro con proprio decreto provvede alla riduzione di tutti i capitoli di spesa attinenti alle spese per manutenzione, approvvigionamenti, servizi, appalti di gestione, consulenze, missioni, e noli degli stati di previsione di tutti i Ministeri, in parti proporzionali, per un ammontare complessivo di 5.000 miliardi di lire».

1.4 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Sopprimere il comma 1.

1.10 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Sopprimere il comma 1.

1.23 GAROFALO, LONDEI, SPOSETTI, BACCHIN

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1992», con le altre: «al 30 settembre 1992».

1.11 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli altri istituti di credito».

1.9 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni», inserire le altre: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

1.13 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «dei mutui destinati», inserire le altre: «agli interventi di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

1.12 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «agli interventi nel settore della giustizia», inserire le altre: «dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430».

1.6 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «agli interventi nel settore della giustizia», inserire le altre: «dell'edilizia scolastica di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430».

1.24 SPOSETTI, BRINA, NOCCHI, GIOVANOLLA

Al comma 1, dopo le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139», inserire le altre: «e per il completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice».

1.8 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65».

1.31 ROSCIA

Al comma 1, dopo le parole: «alla legge 28 novembre 1980, n. 784,», inserire le seguenti: «agli interventi previsti dall'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche,».

1.25 SPOSETTI, RUSSO Michelangelo, GAROFALO, GIOVANOLLA

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 novembre 1980, n. 784,», inserire le altre: «alle opere per l'approvvigionamento idrico ed alle strutture fognanti relative al Mezzogiorno,».

1.15 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 novembre 1980, n. 784,», inserire le altre: «alla viabilità di competenza delle provincie, dei comuni, delle comunità montane o di loro consorzi, nei territori collinari e montani del Mezzogiorno,».

1.14 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 novembre 1980, n. 784,», inserire le altre: «agli interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246,».

1.7 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784».

1.36

GUGLIERI, PAINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «concernenti la lotta contro l'AIDS,», inserire le altre: «ai completamenti degli interventi per la realizzazione di opere pubbliche in corso di esecuzione,».

1.5

LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «concernenti la lotta contro l'AIDS,» sopprimere le altre: «e al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale,».

1.35

GUGLIERI, PAINI, PREIONI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-... L'esclusione dalla sospensione di cui al comma 1 opera anche per i mutui a carico dello Stato da estinguere con i fondi per rate di ammortamento iscritti nella tabella B della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sotto la voce "Amministrazioni diverse" e finalizzati al completamento della ricostruzione nei comuni terremotati del Belice ed altri comuni della Sicilia occidentale. Tali mutui, ad ammortamento decennale, saranno accesi, per un importo di lire 200 miliardi, nel 1993 dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito abilitati, riservandosi il 95 per cento ai comuni del Belice. Le somme, finalizzate alla ricostruzione dell'edilizia privata, saranno assegnate con le procedure e i criteri previsti dall'articolo 13-bis dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Le relative poste in uscita, per lire 51 miliardi per il 1993 e per lire 36 miliardi per il 1994, per rate di ammortamento, scorrono al 1994 e al 1995».

1.1RUSSO Michelangelo, CUSUMANO, FERRARA
Vito, CROCETTA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-... L'esclusione dalla sospensione di cui al comma 1 opera anche per i mutui a carico dello Stato da estinguere con i fondi di ammortamento iscritti nella tabella B della legge 31 dicembre 1991, n. 415, sotto la voce "Amministrazioni diverse" e finalizzati al completamento della ricostruzione nei comuni terremotati del Belice ed altri

comuni della Sicilia occidentale. Le relative poste in uscita, per lire 51 miliardi per il 1993 e lire 36 miliardi per il 1994, scorrono agli esercizi 1994 e 1996».

1.2 RUSSO Michelangelo, CUSUMANO, FERRARA
Vito, CROCETTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-... Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in quelli dei singoli Ministeri per il 1992, le previsioni di competenza e di cassa relative ai capitoli corrispondenti alle categorie I, IV, V e IX sono ridotte del 5 per cento.

1-... Con decreti del Ministro del tesoro possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli relativi alle diverse categorie e ai diversi Ministeri».

1.21 SPOSETTI, BACCHIN, BRINA, CAVAZZUTI, GA-
ROFALO, GIOVANOLLA, LONDEI, PELLEGRINO,
RUSSO Michelangelo, VISCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-... Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in quelli dei singoli Ministeri per il 1992, le previsioni di competenza e di cassa relative ai capitoli corrispondenti alle categorie X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI sono ridotte del 5 per cento.

1-... Con decreti del Ministro del tesoro possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli relativi alle diverse categorie e ai diversi Ministeri».

1.22 SPOSETTI, BACCHIN, BRINA, CAVAZZUTI, GA-
ROFALO, GIOVANOLLA, LONDEI, PELLEGRINO,
RUSSO Michelangelo, VISCO

Sopprimere il comma 2.

1.17 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Sopprimere il comma 2.

1.26 GAROFALO, BRINA, SPOSETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le spese in conto capitale iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per l'anno finanziario 1992 sono decurtate di una somma pari al 5 per cento del totale degli stanziamenti iscritti. Il Governo provvede al conseguente assestamento del bilancio con apposito disegno di legge da presentare

alle Camere entro il 30 settembre 1992. All'esame di tale disegno di legge le Camere dovranno provvedere con le norme regolamentari previste per l'esame del disegno di legge finanziaria entro e non oltre 30 giorni complessivi dalla data di trasmissione alle Camere del suddetto disegno di legge».

1.16 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, sono ridotti del 4 per cento; la riduzione verrà operata all'atto della corresponsione dei contributi statali per l'anno 1993. I predetti enti provvedono all'assestamento del bilancio con apposita delibera entro il 31 ottobre 1992, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1993».

1.30 ROSCIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le altre: «sono ridotti del 10 per cento».

1.34 GUGLIERI, PAINI, PREIONI

Al comma 2, sostituire le parole: «operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi» con le seguenti: «operata in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre, a partire dal 1° gennaio 1993».

1.18 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.33 GUGLIERI, PAINI, PREIONI

Sopprimere il comma 3.

1.19 LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Sopprimere il comma 3.

1.27 BRINA, SPOSETTI, GAROFALO, RUSSO Michelangelo

Sopprimere il comma 3.

1.29

ROSCIA

Sopprimere il comma 4.

1.20

LIBERTINI, CROCETTA, MARCHETTI, PICCOLO

Sopprimere il comma 4.

1.28

BRINA, GAROFALO, SPOSETTI, LONDEI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

13ª Seduta*Presidenza del Vice presidente*

CALVI

indi del Presidente

GAVA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fabbri, per il tesoro Sacconi e per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GAVA ed altri. - Conferimento di potestà legislativa alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (512)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - ACQUAVIVA ed altri. - Norme per il procedimento di revisione costituzionale conseguente alla iniziativa della Commissione bicamerale deliberata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 23 luglio 1992, e disciplina delle relative attribuzioni (527)

(Esame congiunto e rinvio; congiunzione con i disegni di legge nn. 373, 385)

Il senatore MAZZOLA, premesso che il disegno di legge n. 512 era stato da lui informalmente illustrato nella seduta del 30 luglio scorso, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 527, che conferisce poteri redigenti alla Commissione bicamerale istituita a seguito dell'approvazione di ordini del giorno da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 23 luglio 1992. Si tratta pertanto di una proposta diversa da quelle contenute negli altri disegni di legge costituzionale. In base ad essa, la Commissione elabora una proposta di revisione costituzionale deliberando articolo per articolo e quindi con votazione finale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In deroga all'articolo 138 della Costituzione, l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale n. 527 prevede poi che l'approvazione della proposta di revisione avvenga con deliberazione unica da parte di ciascuna Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'articolo 3 introduce un *referendum* confermativo: ad esso però, oltre al progetto deliberato dalle Camere può essere sottoposto anche il testo che ha raccolto il

maggior numero di sottoscrizioni della minoranza della Commissione. Propone infine che la Commissione esamini congiuntamente i disegni di legge nn. 373, 385, 512 e 527.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario FABBRI rileva che la materia è di interesse prevalentemente parlamentare. Il Governo, attento al campo delle riforme, intende pronunciarsi soltanto quando saranno state manifestate le posizioni delle varie parti politiche nel dibattito all'interno della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento il senatore GUZZETTI, il quale rileva che le disposizioni all'esame si giustificano per la grave situazione della finanza pubblica, caratterizzata da una spesa sempre più fuori controllo e aggravata, recentemente, dalle tensioni speculative che si sono addensate sulla moneta. Il decreto-legge n. 333 ha pertanto un carattere congiunturale e reca prevalentemente misure *una tantum*. Si tratta di interventi condivisibili, data l'urgenza di approntare misure idonee al contenimento del *deficit* di bilancio, ma che devono essere al più presto accompagnate da interventi strutturali che incidano sui meccanismi di formazione della spesa. Sotto questo profilo va apprezzato l'intento del Governo di predisporre una manovra di più ampio respiro attraverso il disegno di legge delega che procede al riassetto della spesa nei principali comparti della pubblica amministrazione.

Il decreto-legge si muove lungo tre linee direttrici: la riduzione della spesa, l'aumento delle entrate e le privatizzazioni. Per quanto riguarda il primo obiettivo, esso viene conseguito soprattutto mediante interventi di varia natura in materia di finanza locale, la responsabilizzazione delle regioni in ordine alla spesa sanitaria e il congelamento di quote dei fondi speciali non ancora utilizzate. Sul versante dell'entrata, si è fatto ricorso sia a misure straordinarie sia ad aumenti di imposta a carattere permanente (imposta fissa di bollo, tassa sulle concessioni governative).

Dopo aver rilevato che nel parere dovrebbe essere esplicitato l'auspicio che con la conversione del disegno di legge n. 333 termini l'affannosa rincorsa del disavanzo pubblico attraverso l'adozione di misure straordinarie, il relatore si sofferma su alcuni punti specifici. Come già in altre occasioni, anche il provvedimento, intervenendo con misure restrittive sulla finanza locale, intacca competenze proprie degli enti territoriali. Sotto questo profilo, il blocco delle assunzioni disposto a carico delle amministrazioni locali suscita non poche perplessità. Infatti, esse saranno costrette ad aggirare tali disposizioni al fine di

continuare ad assicurare l'erogazione di servizi indispensabili, mediante il ricorso ad appalti e l'utilizzazione a vario titolo di soggetti privati. In tal modo si conseguono risultati opposti a quelli che si propone il provvedimento all'esame, in quanto da un lato si perviene ad una dilatazione della spesa e dall'altro si compromette la funzionalità degli enti locali, in contraddizione con le competenze loro riconosciute dalla legge n. 142 del 1990. Pertanto, la Commissione dovrebbe esprimere forti perplessità in ordine al comma 1 dell'articolo 2, invitando le Commissioni riunite 5a e 6a a valutare se questa limitazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali risulti poi efficace sul piano del contenimento della spesa.

Anche la disposizione relativa alla sospensione della concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti sino al 31 dicembre 1992 (articolo 1, comma 1) suscita non pochi dubbi. Essa è in contrasto con gli indirizzi assunti nella passata legislatura, per favorire una selezione degli impegni di spesa che ne privilegiasse la qualità. La disposizione in discussione, invece, opera un taglio indiscriminato che penalizza particolarmente i comuni più piccoli. Inoltre, è inaccettabile che da un lato si blocchino i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti e dall'altro si prelevi da essa la somma di 4 mila miliardi per finanziare le procedure di commissariamento dell'EFIM.

Un'altra misura destinata a compromettere il funzionamento degli enti locali è costituita dalla riduzione del 5 per cento dei contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni (articolo 1, comma 2).

Il comma 4 dello stesso articolo pone a carico delle regioni gli oneri relativi alla spesa sanitaria, senza assicurare alcuna garanzia circa la loro partecipazione alla determinazione complessiva di essa. È particolarmente controproducente, in questo campo, anticipare alcuni interventi rispetto alla adozione di misure organiche.

Per quanto riguarda le misure relative alle entrate, non sono condivisibili le asserzioni sulla incostituzionalità dell'imposta straordinaria sul valore dei fabbricati. Opportunamente, la Camera dei deputati ha esteso l'imposta alle aree fabbricabili, ha differenziato il trattamento fiscale della prima abitazione prevedendo altresì per essa un abbattimento di 50 milioni di lire sulla base imponibile. Desta perplessità più gravi la fissazione della data del 9 luglio 1992 per l'applicazione dell'imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari. La casualità così indotta nelle modalità del prelievo, infatti, appare non del tutto in linea con l'articolo 53 della Costituzione. Sarebbe stata più equa un'applicazione dell'imposta su una media della consistenza dei depositi in un arco determinato di tempo.

Dopo aver chiarito di non ritenere che la materia delle privatizzazioni rientri nella competenza della Commissione, aspetto sul quale non ha nulla da osservare, il relatore propone di esprimere un parere favorevole integrato con le osservazioni esposte.

Si apre il dibattito.

Secondo il senatore SPERONI il comma 1 dell'articolo 2 costituisce una lesione della autonomia degli enti locali: la legge n. 554 del 1988,

nell'introdurre limiti alle assunzioni, non ha fatto altro che fotografare la situazione del momento, indipendentemente da una valutazione specifica della possibile diversa consistenza degli organici ed ha pertanto creato una discriminazione che la disposizione all'esame non mancherà di aggravare.

Il riferimento alla legge n. 2892 del 1885 per la determinazione dell'indennità di espropriazione risulta poi assai discutibile sotto il profilo della costituzionalità, in quanto è dubbio che la misura dell'indennizzo così determinata possa costituire un serio ristoro delle posizioni incise.

Dal punto di vista dell'equità e della progressività dell'imposta, anche l'imposta sui fabbricati non è pienamente soddisfacente: la maggior capacità contributiva andrebbe infatti valutata in ragione del valore complessivo delle proprietà immobiliari.

L'arbitrarietà dell'imposta sui depositi bancari è tale da farla ritenere in contrasto palese con gli articoli 3 e 53 della Costituzione e anche la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, per la quale la ritenuta è commisurata all'ammontare dei depositi risultante dalle scritture contabili rischia di determinare la doppia tassazione del medesimo cespite.

L'aumento dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari concretizza inoltre l'ennesima misura, che, disincentivando l'accesso alla giustizia, danneggia soprattutto le classi medie che non godono della posizione di sicurezza dei ceti più abbienti e delle forme di tutela predisposte a favore di quelli svantaggiati. Analogamente il raddoppio dell'imposta sulle concessioni governative, per quanto riguarda i passaporti, penalizza in modo eccessivamente gravoso il diritto di circolazione dei cittadini, dando luogo ad una situazione che non ha pari nella Comunità europea. Una lesione del principio di eguaglianza è costituito infine dall'articolo 11 che introduce una ingiustificata distinzione nel regime dei contratti di locazione, a danno dei proprietari degli immobili di più antica costruzione.

Interviene quindi il senatore PELLEGRINO, soffermandosi sul Capo III del decreto-legge e dissentendo rispetto al giudizio espresso dal relatore, il quale per questa parte ha ritenuto che il provvedimento non presentasse aspetti rilevanti di costituzionalità. La questione relativa alla privatizzazione degli enti pubblici economici era da tempo all'attenzione delle Commissioni di merito, ponendosi anche il problema se tali enti, una volta trasformati in società per azioni, potessero continuare ad esercitare funzioni di natura pubblicistica. A suo avviso quando vi sono settori, come quello elettrico, riservati a norma dell'articolo 43 della Costituzione ad enti pubblici, non è possibile rimettere alla decisione dell'autorità amministrativa la trasformazione in società per azioni. Il tema, trascurato in sede legislativa, è stato sollevato dallo stesso ENEL nonchè dalla Corte dei conti. Il giudice contabile ha reclamato in particolare il rispetto della riserva di legge e l'osservanza del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Il decreto-legge avoca ora all'atto legislativo la trasformazione dell'ENEL in società per azioni, ma rimane comunque violato l'articolo 43 della Costituzione, dal momento che questa disposizione riserva ad enti

pubblici, non a società per azioni, l'esercizio di attività economiche rilevanti per la collettività. Il provvedimento in esame intende ora compiere un'operazione inversa rispetto alla nazionalizzazione compiuta nel 1962, mantenendo però in capo alla nuova società per azioni il monopolio originario. Egli non ignora che nella giurisprudenza della Corte costituzionale vi siano spunti che autorizzano a compiere tale operazione, ma ciò non esclude la necessità di compiere un'approfondita valutazione della costituzionalità di una disciplina che non offre alcuna garanzia sulla conservazione allo Stato della maggioranza azionaria della nuova società. Lamenta quindi che una vicenda di questa portata si svolga nel generale disinteresse. Non è ragionevole che le regole del diritto comune vengano ad applicarsi ad un soggetto monopolistico, in quanto non ne conseguiranno comunque gli effetti benefici attribuiti alla libera concorrenza. Problematico diventa inoltre il reclutamento del personale, non essendo pensabile che un ente a struttura privatista proceda mediante le procedure del pubblico concorso. Conclude insistendo affinché la Commissione consideri con attenzione i profili segnalati, essendo egli convinto che occorresse invece imprimere una disciplina completamente diversa al settore energetico.

Il senatore ACQUARONE, pur apprezzando le argomentazioni del senatore Pellegrino, le reputa tuttavia eccessivamente astratte. L'articolo 18 è infatti, a suo giudizio, essenzialmente una norma finalizzata a dare un segnale politico in direzione della trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni. In un secondo momento il legislatore potrà dare ulteriori direttive, di carattere concreto, riguardo alle modalità con le quali conseguire tale obiettivo. Va d'altro canto ammesso che la figura dell'ente pubblico economico ha assunto negli ultimi tempi coloriture ibride, risultando assoggettata alle regole del diritto comune tutte le volte che ciò è tornato utile. Merita invece di essere segnalato il problema degli uffici legali degli enti indicati, del quale occorrerà farsi carico. Nel loro ambito, infatti, operano oggi eccellenti avvocati, i quali non potranno più esercitare le loro funzioni, giacché la legge inibisce la professione forense a quanti, pur dotati della abilitazione professionale, operino però in enti privati.

Secondo la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO l'esposizione del relatore Guzzetti ha evidenziato taluni aspetti che rendono difficile formulare un parere favorevole sul decreto-legge n. 333. Il provvedimento si presenta infatti, sotto molti profili, fortemente lesivo dell'autonomia comunale: valga per tutti la sospensione della concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, operata all'articolo 1, comma 1. La riduzione del 5 per cento dei contributi ordinari spettanti agli enti locali, di cui al successivo comma 2, rende inoltre difficile agli enti stessi assicurare ai cittadini una serie di servizi, corrispondenti peraltro ad altrettanti compiti a carattere obbligatorio. L'articolo 6, che incrementa di 0,6 punti le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, indipendentemente dall'ente assicurativo stesso, presenta solo apparentemente uniformità

di effetto, confliggendo invece con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Sembra del pari incostituzionale la previsione, di cui all'articolo 7, comma 6, di un'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali, commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992: intervenire con un prelievo soltanto su una specifica situazione patrimoniale, senza alcun riferimento ad altre forme di risparmio, o comunque di manifestazione di ricchezza, non pare infatti congruo al principio di uguaglianza. Date le osservazioni e le forti censure formulate sull'intero decreto-legge nel corso del dibattito, la Commissione dovrebbe pertanto indirizzarsi a formulare un parere contrario.

Il senatore SAPORITO manifesta dubbi di costituzionalità sull'articolo 2, comma 2, che consente l'erogazione di ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, qualora quelli già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. Al fine di garantire la reale incidenza di tale norma, sarebbe infatti opportuno fare riferimento al tasso di inflazione reale, che si discosta sempre, e talora in modo sensibile, dal primo. Il successivo comma 5, che riguarda la determinazione dell'indennità di funzione di cui all'articolo 13 della legge n. 88 del 1989 e sottopone le delibere del Comitato esecutivo all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mina inoltre profondamente il principio della autonomia degli enti pubblici. Appare infine ingiustificata la previsione di un prelievo fiscale sull'ammontare dei depositi bancari e postali: sovente i pubblici dipendenti si vedono accreditato lo stipendio sul conto corrente bancario, in molti casi per esplicita disposizione delle pubbliche amministrazioni; essi risulterebbero pertanto fortemente penalizzati dalla suddetta norma.

Agli intervenuti replica il sottosegretario DE LUCA, consapevole che le osservazioni avanzate nel corso del dibattito si riallacciano ad altre ampiamente svolte nelle diverse sedi parlamentari. Egli non intende addentrarsi in tutti i molteplici aspetti contenuti nel decreto-legge, i quali saranno analiticamente esaminati nelle repliche dei Ministri finanziari innanzi alle Commissioni riunite 5a e 6a. Limitandosi a rispondere ad alcuni rilievi, fa osservare al senatore Speroni, in merito ai criteri seguiti nell'imposizione patrimoniale sugli immobili, che alla Camera dei deputati, con la previsione di alcuni benefici al trattamento fiscale della prima casa, è stato compiuto uno sforzo di progressività. In secondo luogo, in relazione all'imposizione dei depositi bancari, assicura che non è possibile assoggettare a duplice imposizione i depositi bancari; le scritture contabili fanno dunque riferimento alle risultanti attive, alla valuta disponibile alla data considerata. Ritiene che occorresse comunque assumere una data temporale precisa, in quanto ogni altra soluzione avrebbe comportato maggiori oneri per gli istituti bancari e posto altresì in dubbio il carattere straordinario del prelievo. Rivolto inoltre al senatore Saporito, chiarisce che il tasso di inflazione programmata è da intendersi come livello dell'inflazione «possibile». Sulla privatizzazione degli enti pubblici, aderisca alle considerazioni

svolte dal senatore Acquarone: il decreto-legge avvia un processo prevedendo i successivi stadi di sviluppo. In ogni caso l'operazione è volta ad imprimere una maggiore flessibilità al settore economico considerato, omologandolo alla disciplina vigente negli altri paesi comunitari. Il legislatore non ha ancora considerato la sopravvivenza di funzioni pubblicistiche in capo alla nuova società per azioni, ma allo stato va escluso ogni profilo di incostituzionalità in quanto il relativo capitale è attualmente detenuto dal Ministero del tesoro. Rispondendo quindi ad un'interruzione del senatore SALVI, chiarisce che senza una norma legislativa che disciplini le funzioni pubblicistiche indicate non sarà possibile procedere alla cessione della maggioranza azionaria di questa società.

Il relatore GUZZETTI, nel ribadire i propri motivi di perplessità sul decreto-legge, rileva che le osservazioni svolte dal senatore Pellegrino sono tutt'altro che infondate, ma i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo escludono che venga a proporsi un problema di costituzionalità, rimanendo accertato che la sistemazione giuridica del settore energetico non potrà violare l'articolo 43 della Costituzione. Si impegna quindi a redigere uno schema di parere favorevole, che sottoporrà alla Commissione nella successiva seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GAVA avverte che, in considerazione della concomitanza di altri impegni parlamentari e dell'andamento dei lavori, l'orario d'inizio della seduta di domani, mercoledì 5 agosto, è differito alle ore 11.

La seduta termina alle ore 18,45.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

Interviene il segretario per la grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV (465)

FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati di AIDS nelle carceri (438)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente RIZ dà notizia dell'avvenuta presentazione di emendamenti, che potranno costituire oggetto di discussione di una prossima seduta della Commissione. Tali emendamenti saranno comunque riportati in allegato al resoconto della odierna seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

N. 7 schemi di decreti legislativi, concernenti il nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (R 139 b, C 2ª, 1º)

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 28 della legge 15 dicembre 1990, n. 395: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Ad integrazione della sua relazione, il senatore CASTIGLIONE, preso atto dei documenti pervenuti dalle organizzazioni sindacali e rilevato come alcune delle osservazioni presentate - ad esempio quella del SI.DI.PE - non abbiano ad oggetto immediato il testo dello schema

di decreto concernente l'organizzazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ma semmai la norma di delegazione, pone in risalto con soddisfazione il riconoscimento ad opera della CISL-FFPP, della CGIL-FP, della UIL penitenziaria e dello stesso Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria (che pure ha mosso una serie di osservazioni puntuali, anch'esse, per la verità, in massima parte afferenti alle norme deleganti) del sostanziale rispetto della legge-delega da parte del Governo.

Nella discussione prende per primo la parola il senatore FILETTI, il quale ravvisa con soddisfazione la conformità al testo delegante degli schemi di decreti legislativi; si sofferma però criticamente sulla norma di cui all'articolo 2 del settimo decreto, che sottopone l'attribuzione d'incarichi a magistrati ordinari a mere valutazioni di opportunità e non anche a comprovate, oggettive esigenze.

Il senatore DI LEMBO esprime avviso favorevole in ragione della conformità degli schemi di decreto alle deleghe di cui alla legge n. 385 del 1990, anche se - egli sottolinea - desta qualche perplessità la previsione di ammettere il conferimento a magistrati di incarichi, come quello della predisposizione di banche-dati concernenti i detenuti e gli internati. Ribadisce quindi la sua opzione, di antica data, in favore della netta separazione di compiti fra i magistrati, investiti della funzione giudiziaria, e i funzionari amministrativi.

Il presidente RIZ, dichiarato il suo avviso favorevole su tutti gli schemi di decreto, auspica una rettifica dell'articolo 85 del secondo schema, nel senso di richiamare *sic et simpliciter* la normativa di cui allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, in ordine alla speciale disciplina dettata per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione nella provincia di Bolzano, città, dove sono stati soppressi il carcere minorile e quello femminile. Reputa, infatti, che l'articolo in parola presenti profili di illegittimità costituzionale e, sul piano giuridico-logico, possa risultare contraddittorio. Invita pertanto il relatore a formulare, nel parere, una precisa osservazione in tal senso, previa la eventuale consultazione con il dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il senatore PINTO si sofferma sul terzo schema di decreto, il cui articolo 3, avente ad oggetto la nomina del direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari, non fissa le modalità di conferimento dell'incarico e non specifica cosa debba intendersi, come requisito per la nomina stessa, con la dizione «criteri di professionalità».

Replica poi il relatore CASTIGLIONE, che propone di esprimere un parere favorevole, che recepisca comunque le osservazioni formulate all'articolo 85 dal presidente Riz e all'articolo 3 dal senatore Pinto. Con particolare riguardo infine all'obiezione relativa all'articolo 2, formulata dal senatore Filetti, riconosce che si tratta di questione nota, dibattutissima e indirettamente richiamata dal legislatore: dichiara di accogliere l'invito a tenerne conto, ma esclude che tale osservazione

possa divenire una condizione vincolante per l'approvazione definitiva del decreto delegato.

Da ultimo, con riferimento ad una osservazione del Ministero del tesoro in ordine ai profili finanziari, reputa essere pienamente giustificata la scelta difforme - rispetto all'ordinamento della Polizia di Stato - operata dal Ministero di grazia e giustizia in ragione della peculiarità delle mansioni espletate dagli operatori di polizia penitenziaria.

Il sottosegretario MAZZUCCONI dichiara di concordare sulle osservazioni testè formulate dal relatore Castiglione.

Si conviene pertanto di trasmettere parere favorevole con le osservazioni formulate da ultimo dal relatore.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente RIZ avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 16 per il seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 465 e 438, già iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna e concernenti il trattamento delle persone detenute affette da infezione da HIV, nonché per l'esame delle eventuali modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente modifiche al codice di procedura penale e lotta alla criminalità mafiosa, semprechè tale provvedimento venga trasmesso in tempo utile dall'altro ramo del Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da HIV (465)

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni urgenti concernenti incremento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria; trattamento di persone detenute affette da HIV; modifica dell'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti; norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari».

Tit.1

RIZ

Art. 1.

All'articolo 1 sostituire le parole: «mille unità» con le parole: «duemila unità».

1.1

CAPPIELLO, ROMEO, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. All'atto dell'ingresso negli istituti penitenziari, tutte le persone detenute a qualsiasi titolo sono obbligatoriamente sottoposte ad esame per l'accertamento dell'eventuale presenza di infezione da HIV. Coloro per i quali è stata accertata la presenza di infezione da HIV non possono essere sistemati in celle comuni con altri detenuti.»

2.0.1

RIZ

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Al momento dell'ingresso negli istituti di pena e successivamente, con cadenza periodica in relazione a motivi di necessità clinica, tutti i detenuti sono sottoposti ad un test obbligatorio relativamente all'accertamento di infezione da HIV».

2.0.2

CAPPIELLO, ROMEO, CASTIGLIONE

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente: 'Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare).- 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, allorchè tale persona si trovi in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. In tali casi il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

2. Se ricorrono esigenze diagnostiche o terapeutiche concernenti l'infezione da HIV che non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio sanitario nazionale per il tempo necessario alle suddette esigenze, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero ed accertata l'incompatibilità, il giudice dispone a norma del comma 1. Negli altri casi il giudice ripristina la custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.»

3.4

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Dopo l'art. 286 C.p.p. è inserito il seguente:

«Art. 286-bis (divieto della custodia cautelare). Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, allorchè tale persona si trovi in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. La richiesta può essere avanzata dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Il giudice, disposti gli eventuali accertamenti del caso, provvede entro trenta giorni dalla ricezione della

comunicazione adottando, ai sensi dell'articolo 275 del c.p.p. le misure più idonee anche in relazione alle condizioni di salute, alle esigenze diagnostiche o terapeutiche e alla pericolosità sociale del detenuto. Nelle more il giudice può disporre, se vi sono esigenze diagnostiche o terapeutiche, il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale, adottando, se necessario, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga.»

3.7 CAPPIELLO, ROMEO, CASTIGLIONE

Al comma 1, primo capoverso, le parole da: «affetta da infezione da HIV» a «definite» sono sostituite dalle seguenti: «affetta da sindrome da immunodeficienza acquisita nello stadio terminale della malattia, come definito».

3.5 RIZ

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia» con le altre: «essendo stata accertata infezione sintomatica o asintomatica da HIV con valore di linfociti CD4 non superiore a 200 o in presenza di patologie gravi pur con un livello di linfociti superiore ai 200».

3.1 ZUFFA, SALVATO, MOLINARI, BRUTTI, FABJ
RAMOUS, MASIELLO

Sopprimere il secondo capoverso.

3.6 RIZ

Al comma 1 sostituire il secondo capoverso con il seguente: «2. In seguito alla istanza dell'imputato o del suo difensore di essere sottoposto agli accertamenti relativi all'infezione da HIV, il Giudice dispone tali accertamenti, e nei casi di cui al comma 1, accoglie l'istanza, provvedendo comunque entro il tempo massimo di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Gli accertamenti devono essere eseguiti dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, secondo la presente legge, all'assistenza dei soggetti affetti da HIV.»

3.2 SALVATO, MOLINARI, ZUFFA, FABJ RAMOUS,
MASIELLO, BRUTTI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «può disporre» con l'altra: «dispone».

3.3 MOLINARI, ZUFFA, SALVATO, BRUTTI, FABJ
RAMOUS, MASIELLO

Art. 4.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «da HIV» fino alla fine con le altre: «sintomatica e asintomatica da HIV con valore di linfociti CD4 non superiore a 200 o in presenza di patologie gravi pur con un livello di linfociti CD4 superiore a 200. In seguito all'istanza del condannato o del suo difensore, di essere sottoposto ad accertamenti relativi all'infezione da HIV, il tribunale di sorveglianza dispone gli accertamenti secondo le modalità indicate nell'articolo 286-bis, del codice di procedura penale e accoglie l'istanza, provvedendo comunque entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza.»

4.1

ZUFFA, SALVATO, MOLINARI, BRUTTI, FABJ
RAMOUS, MASIELLO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «affetta da» a «stabiliti» con le altre «affetta da sindrome da immunodeficienza acquisita nello stadio terminale della malattia, come definito».

4.2

RIZ

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Nel contesto degli interventi previsti dalla presente legge, e in base all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è stanziata nel triennio 1992-94, la somma di lire 200 miliardi, destinata alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione e la riqualificazione dei servizi sociali territoriali, anche residenziali, necessari all'assistenza delle persone di cui all'articolo 286-bis del codice di procedura penale.

2. Il Ministero della sanità ripartisce la somma prevista nel 1992-94 a livello regionale, utilizzando, quali parametri oggettivi la popolazione e il numero di detenuti presenti nella regione.

3. Le regioni, unitamente ai Comuni richiedenti, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle cooperative di solidarietà sociale, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti sul territorio, provvedono ad elaborare i progetti di realizzazione dei servizi sociali territoriali che sono inviati al Ministro della sanità. Tali progetti devono altresì essere corredati di un piano finanziario circostanziato che quantifichi costi e durata dell'intervento.

4. La gestione dei servizi sociali e territoriali, di cui al comma 3, può essere affidata anche alle organizzazioni di volontariato o alle cooperative di solidarietà sociale operanti sul territorio, che siano state riconosciute, previa convenzione con gli Enti locali o le Unità Sanitarie

Locali. Le modalità di convenzionamento sono definite rispettivamente dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. La regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti, elabora una graduatoria degli stessi, rendendo conto della localizzazione territoriale degli interventi e della possibile sovrapposizione. La graduatoria deve tener conto, anche su scala subregionale, della presenza degli istituti di prevenzione e pena nel territorio e del numero dei detenuti in essi ristretti.

6. Le regioni provvedono a predisporre una relazione riguardante il numero e l'efficacia degli interventi realizzati, nonché il grado di avanzamento dei progetti approvati.»

5.1

SALVATO, ZUFFA, MOLINARI, BRUTTI, FABJ
RAMOUS, MASIELLO

Dopo il comma 2 dell'articolo 5, inserire i seguenti:

«3. In relazione agli interventi previsti dalla presente legge, è stanziata per il triennio 1993-1995, la somma di lire 200 miliardi a valere sui fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione e la riqualificazione dei servizi sociali territoriali, anche residenziali, necessari all'assistenza delle persone di cui agli articoli precedenti. I servizi realizzati in base al presente articolo, si integrano con quelli previsti dagli articoli precedenti.

4. Il Ministro della sanità ripartisce la somma di cui al comma 3 del triennio 1993-1995 a livello regionale sulla base di parametri relativi alla popolazione e al numero di detenuti presenti nella regione.

5. Le regioni, unitamente ai Comuni richiedenti, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 e alle cooperative di solidarietà sociale, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti sul territorio, provvedono ad elaborare i progetti di realizzazione dei servizi sociali territoriali che trasmessi al Ministro della sanità, devono essere da questo approvati. Tali progetti devono essere corredati di un piano finanziario circostanziato che quantifichi costi e durata dell'intervento.

6. La gestione dei servizi sociali e territoriali, di cui al comma 3, può essere affidata anche alle organizzazioni di volontariato o alle cooperative di solidarietà sociale operanti sul territorio, che siano state riconosciute, previa convenzione con gli Enti locali o le Unità sanitarie locali. Le modalità di convenzionamento sono definite rispettivamente dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dall'art.5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

7. La regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti, approvati dal Ministro della sanità, elabora una graduatoria degli stessi, tenendo conto della localizzazione territoriale degli interventi e della possibile sovrapposizione. La graduatoria deve tener conto, anche su scala subregionale, della presenza degli istituti di prevenzione e pena nel territorio e del numero di detenuti in essi ristretti.

5.2

CAPPIELLO, ROMEO, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ove, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, si disponga l'assegnazione agli arresti domiciliari, deve essere comunque garantita una specifica assistenza sociosanitaria. A tal fine l'istituto di pena da cui proviene il soggetto assegnato agli arresti domiciliari stipula apposite convenzioni con le unità sanitarie locali, con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e con le cooperative di solidarietà sociale, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo uno schema tipo approvato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia».

5.0.1

CAPPIELLO, ROMEO, CASTIGLIONE

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

L'articolo 89 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: 'Art. 89.- 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accogliimento rilasciata dalla struttura.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la

corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

6. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

6.4

IL GOVERNO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «programma di recupero» inserire le seguenti: «presso i SERT o»

6.1

MOLINARI, ZUFFA, SALVATO, BRUTTI, FABJ
RAMOUS, MASIELLO

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: «rilasciata» inserire le seguenti: «dal SERT o»

6.2

ZUFFA, MOLINARI, SALVATO, BRUTTI, FABJ
RAMOUS, MASIELLO

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «programma di recupero» inserire le seguenti parole: «presso il SERT o».

6.5

CAPPIELLO, ROMEO, CASTIGLIONE

Al comma 1 sopprimere il terzo capoverso.

6.3

SALVATO, ZUFFA, MOLINARI, BRUTTI, FABJ
RAMOUS, MASIELLO

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

Il comma 1 dell'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è sostituito dal seguente: 'Art.90 (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 24 comma 1). (Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva).- 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si

applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.»

6.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

Il comma 1 dell'art. 90 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è sostituito dal seguente: "Art. 90. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articolo 24 comma 1). (Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a 4 anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di 4 anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.»

6.0.3

CAPPIELLO, ROMEO, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. ...

Nell'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura.»

6.0.2

IL GOVERNO

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame) Parere (favorevole con osservazioni) alle Commissioni riunite 5ª e 6ª

Riferisce sul provvedimento il senatore CAPPUZZO evidenziando che gli aspetti di competenza sui quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi sono compresi nell'articolo 3, ai commi 3 e 4, rimasti immutati al termine dell'esame svolto dall'altro ramo del Parlamento.

Tali commi dispongono una riduzione complessiva di 1500 miliardi degli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, la cui consistenza era stata fissata con la legge di bilancio per l'anno finanziario 1992 (Legge n. 416 del 1991).

Trattasi di dieci capitoli della categoria IV (acquisto di beni e servizi), all'interno della quale, ai sensi del citato comma 4, potranno essere operate (con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa) variazioni compensative, per competenza e per cassa, con i capitoli suddetti.

La difesa, ancora una volta, è stata chiamata a fornire un rilevante contributo alla manovra di risanamento economico del Governo, sicuramente indispensabile ed ormai improcrastinabile.

È di per sé evidente, peraltro, l'estrema difficoltà a tradurre in termini concreti il ridimensionamento di 1.500 miliardi, su un bilancio giunto ormai al settimo mese di gestione. L'operazione finanziaria non potrà avere una connotazione puramente contabile, ma comporterà necessariamente l'adozione di misure eccezionali; l'entità della decurtazione, infatti, a parte i pesanti riflessi nell'area dell'ammodernamento e

del rinnovamento dei mezzi e dei sistemi d'arma, imporrà certamente alla Difesa anche una revisione degli impegni operativi in corso. Del resto, basti pensare che il taglio di 1.500 miliardi imposto alle Forze armate costituisce oltre il 15 per cento delle spese di esercizio e di investimento della vera e propria «Funzione difesa» e va ad aggiungersi alle pesanti decurtazioni già subite dal bilancio 1992.

I pesanti tagli alla spesa militare vengono per di più operati nel momento in cui la difesa si trova coinvolta in impegni crescenti in ambito nazionale ed all'estero per il ruolo che l'Italia sta sviluppando nel contesto internazionale, e subisce, paradossalmente, un decremento delle risorse indispensabili per garantire quell'efficienza dei mezzi e quell'addestramento degli uomini che sono necessari per intervenire con efficacia quando richiesto.

Dopo aver sottolineato che i tagli previsti dal provvedimento vanno rapportati in realtà ai 9.700 miliardi circa delle spese di esercizio e di investimento della «Funzione Difesa», il relatore ribadisce che tali tagli renderanno purtroppo necessario operare interventi drastici sui settori del funzionamento, dell'addestramento e dell'investimento, con pesanti riflessi sulle capacità operative delle Forze armate. Si allontana quindi sempre di più nel tempo la possibilità di conseguire gli obiettivi del «Modello di difesa» con prospettive non coerenti con la politica internazionale del Paese e con la possibilità di assolvimento dei compiti istituzionali.

In conclusione, nel chiedere l'emissione di un parere favorevole, il relatore osserva che il ridimensionamento finanziario del 1992 dello stato di previsione del Ministero della difesa deve considerarsi un fatto eccezionale e non ripetibile che non dovrà assolutamente incidere sulla formazione del bilancio di previsione per il 1993.

Apertasi la discussione, il senatore LORETO rileva che l'analisi del relatore (solo per alcuni aspetti condivisibile) non è tuttavia coerente con la proposta di esprimere un parere favorevole. Benchè necessaria, la politica di rigore deve essere maggiormente selettiva ed indirizzata verso quei settori della spesa pubblica di accertata inefficienza e non sugli investimenti della difesa. Oltre ad osservare l'irrazionalità di tagli operati al settimo mese dell'esercizio finanziario (quando buona parte delle spese risultano oramai impegnate), sottolinea la grave contraddizione esistente tra i principi enunciati nel nuovo modello di difesa e le decurtazioni degli stanziamenti di bilancio previste dal provvedimento.

Il senatore ZAMBERLETTI, pur condividendo le esigenze complessive di contenimento della spesa pubblica, lamenta la continua riduzione delle spese per l'investimento e per l'ammodernamento dello strumento militare, che finisce per penalizzare l'intero sistema industriale.

Piuttosto che ridurre le risorse per i necessari investimenti, l'Amministrazione della difesa dovrebbe intervenire radicalmente nella propria area industriale (arsenali e stabilimenti militari) che, con quasi 50.000 addetti, costituisce una residua sacca di assistenzialismo statale ormai anacronistico e privo di qualsiasi giustificazione.

Il senatore CANNARIATO osserva che il provvedimento dimostra che le previsioni di bilancio per il 1992 erano sopravvalutate rispetto alla grave situazione economico-finanziaria del Paese. Era pertanto inevitabile che anche il comparto della difesa subisse profonde decurtazioni, anche se sarebbe stato opportuno incidere maggiormente su quelle aree di spesa inefficienti e meno produttive.

Il senatore MESORACA sottolinea la mancanza di una strategia (di lungo periodo) della difesa, che consenta di individuare la direzione in cui operare i tagli delle spese; tagli che, nell'attuale situazione della finanza pubblica, sono ormai inevitabili. Tuttavia, per quanto riguarda il bilancio della difesa, le riduzioni concernono soprattutto gli investimenti e le spese per l'ammodernamento, in contrasto con le esigenze e gli obiettivi sottesi al nuovo «Modello di difesa». Dopo aver osservato che occorrerebbe piuttosto intervenire (riducendole) sulle spese superflue ed improduttive, liberando risorse per il rispetto degli impegni internazionali, propone che nel parere da rendere alle Commissioni di merito venga indicata la necessità che il Governo, in sede di assestamento, operi le variazioni compensative, di cui al comma 4 dell'articolo 3, sui capitoli di spesa corrente.

Dichiara di condividere tale esigenza la senatrice TEDESCO TATÒ, la quale osserva che il Governo dovrebbe sin d'ora chiarire quali siano i capitoli di bilancio della difesa sui quali intende operare le compensazioni, in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di salvaguardia degli investimenti.

Il senatore DIPAOLA, pur condividendo la necessità di un generale risanamento della finanza pubblica, attraverso adeguati tagli delle spese, esprime perplessità per la natura dei capitoli che vengono ridotti nel bilancio della difesa.

Conclusosi il dibattito, replica il senatore CAPPUZZO, il quale ricorda che quello in esame è un provvedimento adottato dal Governo nell'emergenza della situazione economico-finanziaria del Paese, e, come tale, non può certo contenere una strategia della difesa. Le spese relative ai programmi ed agli investimenti della difesa hanno un periodo di realizzazione tale che, se interrotte in corso d'esercizio, non solo determinano oneri aggiuntivi per le conseguenti penali contrattuali, ma riducono soprattutto l'efficienza dei mezzi e delle strutture delle Forze armate.

Il sottosegretario MADAUDO dichiara di prendere atto di quanto emerso nel dibattito e rileva come nel momento in cui si chiedono al Paese notevoli sacrifici economici per risanare la finanza pubblica non poteva mancare il contributo della Difesa a questo fine.

La Commissione infine dà, con il voto contrario dei senatori del Gruppo del PDS, mandato al relatore di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito e condivise dalla maggioranza di Governo.

La seduta termina alle ore 18,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

8^a Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bisagno.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

ANGELONI ed altri: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 30 luglio scorso.

Ha la parola il senatore LOMBARDI, il quale, pur condividendo lo spirito e le finalità del provvedimento, ravvisa la necessità di meglio approfondire il problema della definizione dei rapporti in corso, tenendo presente il quadro generale, su tutto il territorio nazionale, dei piani di ricostruzione in atto.

Dopo aver dichiarato che dai dati inviati dal Ministero non è possibile comprendere se nella maggioranza dei comuni interessati i lavori previsti dai piani di ricostruzione sono stati completati in tutti ovvero soltanto in alcuni lotti, esprime la preoccupazione che il disegno di legge, pur da un lato intendendo porre fine ad una annosa vicenda, possa nel contempo, per difetto di chiarezza in merito alla definizione dei rapporti in corso, creare nuove situazioni di privilegio in favore di taluni comuni. A tale riguardo, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del Gruppo democristiano volti a rendere più chiaro il dettato normativo del provvedimento.

La senatrice MAISANO GRASSI si sofferma sulla situazione relativa al comune di Pantelleria, ove sono in corso importanti opere, tra cui quelle relative alla costruzione di una diga. Auspica che il completamento di questi lavori possa essere affidato a ditte specializzate secondo criteri trasparenti e nel rispetto della legislazione ordinaria in materia nonché della normativa comunitaria.

Il senatore DI BENEDETTO giudica il provvedimento assolutamente condivisibile nella parte in cui si propone di abrogare la normativa speciale e di ricondurre quindi i lavori in corso alle norme vigenti per tutte le altre categorie di opere. Il problema da sciogliere risiede nel finanziamento delle opere avviate e non ultimate, per le quali potrebbe essere necessario non individuare interventi straordinari, bensì prevedere appositi accantonamenti nel prossimo disegno di legge finanziaria. Ritiene quindi che l'*iter* del provvedimento debba proseguire celermente, ferma restando la necessità d'acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine allo stato dei lavori in corso.

Il senatore NERLI sottolinea l'importanza del provvedimento, che ha lo scopo principale di chiudere una vicenda poco chiara venutasi a determinare nella vigenza della legge n. 1402 del 1951 e nello stesso tempo consente di ultimare le opere avviate, nel rispetto delle direttive comunitarie.

Il senatore FABRIS tiene a precisare che il Gruppo democristiano è favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur prospettando l'opportunità di emendarlo allo scopo di evitare che si perpetuino regimi di privilegio per taluni comuni, attraverso il meccanismo della ultimazione dei lavori in corso o, addirittura, di quelli non ancora iniziati, per i quali vi siano già precisi atti di affidamento.

Sottolinea comunque il principale pregio del provvedimento, che consiste nell'abrogazione di tutta la legislazione speciale in materia e nella finalità di ricondurla nell'ambito della normativa ordinaria sui piani regolatori. Allo scopo di non rallentare l'*iter*, ritiene che possa sin d'ora essere fissato il termine per la presentazione delle proposte di modifica.

La senatrice ANGELONI prende atto con soddisfazione dell'ampia convergenza registratasi nel corso del dibattito sulla necessità di abrogare la legislazione speciale, ma ricorda che tale operazione non è sufficiente a raggiungere lo scopo se non si interviene nel contempo per disciplinare il passaggio dalla normativa straordinaria a quella ordinaria.

A tale riguardo, fa presente che il disegno di legge contiene già precise risposte alle preoccupazioni espresse da taluni senatori: in particolare ricorda che il comma 2, dell'articolo 2, dispone la revoca di diritto delle concessioni in corso, già affidate per interi piani o per lotti di essi e autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già in essere. In proposito, fa presente che il 30 luglio scorso il Consiglio comunale di Ancona ha approvato un ordine del giorno con il quale si chiede l'immediata revoca delle concessioni in atto e si invoca l'intervento del Parlamento per un definitivo riassetto della materia.

L'articolo 4 del disegno di legge è poi volto a definire con precisione i rapporti in corso e determinare le nuove opere di ricostruzione. In particolare, si dispone che i lavori in corso relativi a lotti già affidati in concessione siano contabilmente definiti con

riferimento allo stato di avanzamento dei lavori alla data di entrata in vigore della legge. Il Ministro dei lavori pubblici dovrà poi accertare il numero e l'entità degli affidamenti in corso di realizzazione e determinare il complessivo fabbisogno finanziario necessario alla definizione economica dei rapporti in corso. La disposizione in questione prevede altresì l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sul quadro del fabbisogno finanziario e su un elenco di opere da completare predisposto dal Ministro dei lavori pubblici.

A giudizio della senatrice Angeloni, quindi, il disegno di legge appare sufficientemente chiaro nei suoi intenti e nelle modalità con le quali vuole perseguirli. L'unico aspetto, che a suo avviso richiede la predisposizione di un emendamento *ad hoc*, è quello che attiene al congelamento, operato dal decreto-legge n. 333 del 1992, degli accantonamenti recati dalle tabelle A e B della legge finanziaria per il 1992, nonché della concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti. A tale riguardo, prospetta l'opportunità di presentare senza indugio una proposta di modifica alla norma sulla copertura finanziaria, allo scopo di adeguare le esigenze di finanziamento del provvedimento al citato decreto-legge, affinché possa essere trasmesso alla 5ª Commissione permanente per il prescritto parere.

Il sottosegretario BISAGNO precisa che il Governo è tendenzialmente favorevole all'approvazione del provvedimento ed è in sintonia con le esigenze emerse dal dibattito. Tra l'altro, nella scorsa legislatura il Ministro dei lavori pubblici si fece promotore di analoghe iniziative legislative il cui *iter* non si concluse per l'anticipato scioglimento delle Camere. Peraltro, è necessario un ulteriore approfondimento della materia: a tale scopo, proprio nella giornata di oggi il Ministro dei lavori pubblici ha avuto un incontro con i componenti della Commissione ministeriale che sta svolgendo una indagine conoscitiva sulla situazione dei piani di ricostruzione postbellica. Il Governo si riserva quindi di effettuare un'attenta analisi della materia senza rallentare l'*iter* del disegno di legge, che potrà essere approvato con talune modifiche migliorative (e previa verifica dei suoi aspetti finanziari) alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La senatrice SENESI chiede se il Governo è disponibile, dopo aver compiuto la verifica cui ha fatto riferimento il sottosegretario Bisagno, a predisporre esso stesso un emendamento volto a garantire una corretta copertura finanziaria del provvedimento, con particolare riguardo all'ultimazione delle opere ritenuta necessaria dalla Commissione.

In proposito, il sottosegretario BISAGNO fa presente che l'Esecutivo non ha alcuna difficoltà, allo scopo di contribuire fattivamente all'approvazione del provvedimento, a predisporre emendamenti migliorativi del testo, dopo aver compiutamente valutato ogni suo aspetto.

Il presidente FRANZA fa notare che non a caso, tra i membri della Commissione ministeriale di indagine, figurerà anche un magistrato

della Corte dei conti. Questo sta a dimostrare che l'esigenza preminente è quella di condurre un'attenta valutazione contabile per quanto concerne i risvolti conseguenti alla posizione dominante assunta dal concessionario unico.

Il senatore FABRIS ribadisce che il Gruppo democristiano è assolutamente favorevole alla revoca delle concessioni in corso, ma vuole preventivamente conoscere l'esatta entità degli oneri necessari a chiudere definitivamente i rapporti in essere. Prende atto, a tale proposito, della disponibilità del Governo a sottoporre alla Commissione un'esatta quantificazione dei costi nonché a predisporre conseguentemente un emendamento per la loro copertura. Ritiene quindi che sia meglio attendere l'iniziativa dell'Esecutivo senza formalizzare oggi emendamenti che potrebbero essere ritenuti inadeguati da parte della Commissione bilancio.

Il senatore LIBERATORI condivide la posizione dei senatori Di Benedetto e Fabris e ravvisa l'urgenza di porre fine agli effetti distorsivi creati dalla legislazione speciale. Ritiene che l'ultimazione delle opere debba essere consentita solo per quei lavori effettivamente in corso all'atto di entrata in vigore della legge e cioè solo laddove si sia in presenza di cantieri aperti.

La Commissione prende atto dell'impegno assunto dal sottosegretario Bisagno e conviene quindi sull'opportunità di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle ore 18.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

10^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA**Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)**

(Rinvio del seguito dell'esame) (Parere alla 5^o Commissione)

Il sottosegretario D'AIMMO, a nome del Ministro Cristofori, chiede alla Commissione di rinviare l'emanazione del parere sul provvedimento in titolo. Domani il Governo terrà infatti una riunione all'interno della quale potrebbero essere approvati emendamenti di notevole portata riguardanti anche la materia oggetto del parere della Commissione.

Il presidente GIUGNI ritiene del tutto ragionevole la richiesta di rinvio effettuata dal Governo.

Prospetta quindi alcune ipotesi di lavoro affinché la Commissione possa giungere, entro la fine della settimana, all'emanazione del parere, una volta esaminati i nuovi emendamenti del Governo.

Il senatore COVIELLO chiede chiarimenti sui tempi dell'intera manovra.

Interviene quindi la senatrice PELLEGGATTI che sottolinea come la sua parte politica ritenga di non sentirsi più vincolata a nessuna urgenza dal momento che il Governo ha costretto il Parlamento a lavorare su un testo che si accinge a cambiare, vanificando quanto fin qui fatto, con impegno, dal Senato.

Il senatore SMURAGLIA ritiene opportuna una riflessione di carattere generale sul comportamento di un Governo debole che torna continuamente sulle proprie decisioni, facendo cadere sul Parlamento il peso delle proprie inefficienze e dei propri problemi interni.

Dello stesso avviso si dichiara la senatrice DANIELE GALDI che sottolinea come decisioni importanti, che riguardano le fasce più deboli della società, non possano essere prese nel breve volgere di poche ore. Esprime pertanto profondo disappunto per l'atteggiamento del Governo che definisce poco serio.

Prende quindi la parola il senatore DE MATTEO che esprime il proprio disagio per la situazione in cui si trova a lavorare il Parlamento, disagio che ritiene generalizzato e giustamente da mettere in luce.

Interviene quindi il senatore COVIELLO che fa presente come il Governo stia elaborando proposte emendative anche in considerazione del dibattito svoltosi in Parlamento sul provvedimento in esame. Sottolinea dunque che alla base di tale comportamento c'è una disponibilità dell'Esecutivo nei confronti del lavoro parlamentare. Auspica pertanto un'opportuna organizzazione dei lavori della Commissione per la celere espressione del parere sul provvedimento.

Controbattendo alle dichiarazioni del senatore Coviello, intervengono brevemente la senatrice PELLEGGI e il senatore SMURAGLIA.

Prende quindi la parola il senatore STEFANELLI che stigmatizza il comportamento del Governo nell'operare su provvedimenti di così grande importanza.

Interviene infine il sottosegretario D'AIMMO che, pur dichiarando di comprendere il disagio dei senatori, ricorda come il Governo stia esaminando provvedimenti di cui da molto tempo si discute e che non possono essere ulteriormente procrastinati. Impegni internazionali e l'urgenza della manovra finanziaria mettono infatti l'Esecutivo nella condizione di dover operare in tempi celeri sulle materie in esame, pur nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA

Il presidente GIUGNI comunica che l'orario della seduta già fissato per domani, 5 agosto 1992, alle ore 10 è posticipato alle ore 12.

La seduta termina alle ore 17,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

9^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI

Intervengono il ministro della sanità DE LORENZO ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero AZZOLINI.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463)

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il senatore BRESCIA dichiara che, secondo quanto riportato dai mezzi di comunicazione di massa, il Governo si appresterebbe a presentare emendamenti al disegno di legge di delega, tali da rendere inutile il parere sul quale la Commissione si accinge a votare; sarebbe pertanto necessario un nuovo parere sugli emendamenti governativi. Chiede quindi al ministro De Lorenzo di far conoscere alla Commissione le reali intenzioni del Governo, soprattutto con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge delega, tenendo presente che trattasi di questioni assai delicate, sulle quali il Parlamento non può assolutamente rilasciare cambiali in bianco.

Il ministro DE LORENZO fa presente che il Governo si ripromette di approfondire la materia della previdenza. Sulle altre tre materie oggetto di delega il Governo intenderebbe al più presto conoscenza dei pareri delle Commissioni di merito, nonché delle indicazioni provenienti dai sindacati e dalle regioni, al fine di recepirne il più possibile. Il ministro Gorla sta altresì studiando la possibilità di aumentare la portata della capacità impositiva delle regioni. Esclude comunque qualsiasi possibilità di stravolgimento del testo dell'articolo 1.

Il senatore PISATI chiede se si intenda incrementare la capacità impositiva delle regioni con un aumento della pressione fiscale globale, ovvero se si voglia conferire alle regioni una capacità impositiva sostitutiva di quella statale.

Il senatore SIGNORELLI fa presente che si parla di tenere in una particolare considerazione le indicazioni delle regioni, le quali sono tra le principali responsabili dell'attuale sfascio della sanità, e portano avanti un vero e proprio ricatto nei confronti dello Stato e, soprattutto, degli assistiti, minacciando di tagliare l'erogazione delle prestazioni sanitarie. In questa situazione, il Gruppo dell'MSI-DN non potrà in alcun modo coprire ancora una volta la posizione delle Regioni e pertanto si opporrà con decisione al disegno di legge.

Il presidente MARINUCCI MARIANI rileva che, qualora le proposte emendative governative modificassero l'articolo 1 in modo sostanziale, la Commissione dovrebbe poter essere reinvestita della materia, riunendosi eventualmente nella giornata di giovedì.

Sottolinea quindi come nello schema di parere da lei predisposto siano state recepite molte delle proposte avanzate nel corso del dibattito. Si riferisce in particolare a quanto proposto dal senatore Garraffa, che, alla lettera c) aveva chiesto che il finanziamento si determinasse sulla base di quote capitarie anziché di parametri capitari. Alla lettera d) si prevede poi l'articolazione delle USL in distretti e) si chiede che venga istituito un elenco nazionale per i direttori generali, da articolarsi su base regionale. Alla lettera g) si chiede che il fondo sanitario interregionale sia comunque non inferiore alla spesa sanitaria accertata per il 1991, aumentata del tasso di inflazione. Alla lettera h) si chiede che alle regioni venga consentita una revisione delle convenzioni. Rileva poi che per quanto riguarda la lettera n) dell'articolo 1, se ne chiede una riscrittura, prevedendo, in particolare, garanzie specifiche per chi ricopra attualmente posizioni funzionali apicali.

Il senatore RAPISARDA fa presente che per quanto riguarda la revisione delle convenzioni, si dovrebbe specificare che essa deve concernere le convezioni di cui agli articoli 43 e 44 della legge n. 833 del 1978.

Il ministro DE LORENZO ritiene che alla lettera l) occorra fare riferimento anche ai policlinici universitari, ai quali occorre dare una precisa autonomia. Il Governo per quanto riguarda le qualifiche apicali esclude che si possa accettare qualsiasi possibilità di sanatoria, anche alla luce del fatto che si vogliono introdurre nuove qualifiche.

Si passa quindi alla votazione dei vari punti dello schema di parere.

Vengono accolti i primi due punti, riguardanti le modifiche richieste alla alinea dell'articolo 1.

Con riguardo al punto tre del parere, riguardante la lettera a), il senatore BRESCIA si dichiara favorevole ad introdurre una richiesta di modifica tendente a prevedere la fiscalizzazione dei contributi sanitari a partire dal 1993.

Il senatore PISATI, con riferimento alla revisione generale della disciplina dei *tickets*, sottolinea la necessità di tutelare la posizione dei pensionati titolari delle pensioni più basse.

La senatrice ROCCHI ritiene preferibile, rispetto alla formulazione proposta nello schema di parere, la previsione di un *ticket* altissimo sui farmaci inutili, concedendo invece la gratuità totale per i farmaci realmente essenziali, che del resto sono ben conosciuti, dato che sulla materia è intervenuta anche l'Organizzazione mondiale della sanità.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara di condividere le considerazioni della senatrice Rocchi.

Il ministro DE LORENZO non ritiene accoglibile la proposta avanzata dal senatore Brescia, in quanto i Ministri finanziari hanno più volte evidenziato come sia impossibile arrivare alla fiscalizzazione dei contributi prima del 1995. Ritiene poi che sui farmaci si continuino a fare polemiche vuote ed inutili, dato che non si tiene conto del fatto che il cosiddetto prontuario dell'Organizzazione mondiale della sanità riguarda esclusivamente i paesi del Terzo mondo, nei quali è preponderante l'esigenza di lottare contro determinate malattie infettive che in Italia sono scomparse da tempo; mancano invece del tutto nell'elenco indicativo dell'Organizzazione mondiale della sanità alcune categorie di farmaci che sono fondamentali per la cura di patologie oggi largamente diffuse nel nostro paese. Sottolinea poi che ormai la materia della registrazione dei farmaci e del loro inserimento nel prontuario terapeutico è stata in gran parte trasferita alla competenza delle autorità della CEE.

Il senatore BRESCIA chiede che il punto tre dello schema di parere sia votato per parti separate.

Accolta tale proposta, con separate votazioni viene accolto il punto tre dello schema di parere con una modifica proposta dal presidente Marinucci Mariani, in accoglimento del suggerimento del senatore Pisati. Viene altresì accolto il punto quattro dello schema di parere, concernente le modificazioni da introdurre alla lettera c).

Si passa al punto cinque dello schema di parere, riguardante i distretti. Si apre un dibattito al quale partecipano la senatrice BETTONI BRANDANI, il senatore BRESCIA, il senatore SIGNORELLI e il presidente relatore MARINUCCI MARIANI; la Commissione accoglie quindi un nuovo testo del punto cinque dello schema di parere, nel quale si demanda alla legislazione delegata, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 833 del 1978, la definizione dei principi relativi all'articolazione delle USL in distretti.

Si passa al punto sei, riguardante i requisiti di cui dovrebbe essere in possesso il direttore generale.

Il senatore PISATI evidenzia l'opportunità di prevedere la possibilità di nomina di direttori generali anche non laureati, purchè in possesso di adeguata esperienza in compiti dirigenziali.

Il ministro DE LORENZO non ritiene accettabile tale proposta in quanto si rischierebbe di far riferimento a criteri vaghi.

La Commissione accoglie una nuova formulazione del punto sei, proposta dal senatore GARRAFFA.

Si passa al punto sette, riguardante l'albo nazionale dei direttori generali.

Il senatore PISATI rileva la necessità di prevedere articolazioni regionali di un elenco nazionale. In ogni caso la regione dovrebbe essere libera di scegliere nell'ambito dell'elenco, dovendosi escludere qualsiasi graduatoria.

Il ministro DE LORENZO non ritiene accettabile la proposta, già formulata dal senatore Pulli, tendente a trasferire al CNEL l'albo nazionale dei direttori generali; il riferimento ad una presunta articolazione regionale non può avere alcuna valenza normativa effettiva, dato che la regione sarà evidentemente libera di scegliere, non essendo prevista alcuna graduatoria. Occorre quindi continuare ad avere come punto di riferimento in materia il testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura, e fare riferimento chiaramente ad un elenco, anzichè ad un albo, che richiederebbe il coinvolgimento del Ministero della giustizia.

La Commissione accoglie quindi una riformulazione del punto sette dello schema di parere, in cui si precisa che si tratta di elenco nazionale.

Si passa all'esame del punto otto dello schema di parere, relativo al consiglio dei sanitari da introdurre in ciascuna USL.

Il ministro DE LORENZO ritiene necessario che nel testo della legge delega si preveda esplicitamente che il consiglio dei sanitari sia composto in maggioranza di medici.

Il senatore NAPOLI non condivide l'indicazione contenuta nello schema di parere laddove si chiede che del consiglio dei sanitari faccia parte comunque il dirigente dei servizi infermieristici. Infatti in alcune regioni questa figura non esiste; poichè una legge nazionale deve essere applicata su tutto il territorio nazionale, non appare congrua l'indicazione contenuta nello schema di parere, e potrebbe invece prevedersi la presenza di un rappresentante delle categorie infermieristiche.

Il senatore BRESCIA non condivide la proposta tendente a prevedere la presenza nel consiglio dei sanitari di una maggioranza di medici, in quanto si tratterebbe di accogliere soltanto pressioni di natura corporativa.

Il senatore GARRAFFA ritiene invece che sia necessario che nel consiglio dei sanitari vi sia comunque una maggioranza di medici, trattandosi di un organismo avente compiti tecnici.

Su proposta del presidente MARINUCCI MARIANI, il punto otto dello schema di parere viene quindi modificato nel senso di prevedere che nel consiglio dei sanitari vi sia comunque una maggioranza di medici, e che si faccia riferimento ad un rappresentante delle professioni infermieristiche anzichè al dirigente dei servizi infermieristici.

Si passa all'esame del punto nove relativo al consiglio di amministrazione delle USL.

Il senatore PERINA sottolinea la necessità che nel parere si faccia un chiaro riferimento alla legge n. 142 del 1990.

In senso analogo si pronuncia la senatrice BETTONI BRANDANI, che evidenzia la necessità di demandare alle regioni, d'intesa con il sistema delle autonomie locali, la definizione della tipologia dello strumento gestionale.

Il ministro DE LORENZO rileva la necessità di indicare un numero massimo di componenti per il consiglio di amministrazione.

Il senatore GARRAFFA condivide tale esigenza, e rileva l'opportunità di demandare alle regioni la competenza a stabilire le procedure di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Il senatore PULLI sottolinea la necessità che si stabilisca in modo chiaro che il consiglio di amministrazione deve essere una emanazione degli enti locali.

Viene quindi approvato, su proposta dei senatori PERINA, PULLI e RAPISARDA, un nuovo testo del punto nove dello schema di parere, nel quale si chiede che il consiglio di amministrazione sia espressione degli enti locali ed abbia un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette.

Si passa al punto dieci dello schema di parere riguardante i livelli obbligatori di assistenza.

Su proposta del senatore GARRAFFA, viene approvata una modifica tendente a prevedere il progressivo riequilibrio delle strutture operanti nel territorio, e successivamente viene accolto il punto dieci dello schema di parere.

Si passa al punto undici, riguardante la responsabilità finanziaria delle regioni.

Il ministro DE LORENZO rileva che il Governo esprime riserve sul contenuto del punto undici dello schema di parere, in quanto esso fa riferimento alla completa utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che invece sono bloccati. Si esprime anche in senso contrario alla procedura indicata per quanto concerne la fissazione del fondo sanitario: il riferimento alla spesa consolidata del 1991 non è accettabile in quanto implicherebbe l'incorporazione delle consistenti quote di spesa da ascrivere agli sprechi ed alla cattiva gestione.

Il senatore BRESCIA esprime dissenso rispetto a quanto affermato dal Ministro, e sottolinea la necessità che il nuovo sistema parta su basi chiare dal punto di vista finanziario, evitando di caricare le regioni del peso derivante dal ripiano dei precedenti esercizi.

Il senatore PISATI evidenzia la necessità che la capacità impositiva da attribuirsi alle regioni sia sostitutiva di quote di imposizione attualmente facenti capo allo Stato, e non configuri invece un aumento della pressione fiscale complessiva. Dichiarò altresì di condividere le considerazioni del senatore Brescia in ordine alla necessità di non caricare le regioni dei debiti relativi ai precedenti esercizi.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ritiene necessario che le regioni siano messe in condizione di operare nel nuovo sistema senza avere il carico dei debiti pregressi. Rileva poi come la posizione assunta dal Governo rischi di implicare un non riconoscimento dei livelli di assistenza attualmente erogati.

Il senatore PERINA dichiara di condividere le considerazioni del ministro DE LORENZO. Infatti, se è vero che vi è stata una sottostima delle necessità del fondo sanitario nazionale, è anche vero che vi sono stati nella gestione sprechi tali, per cui in ogni caso vi sarebbe stato uno sfondamento rispetto alle previsioni di spesa. Non è quindi accettabile prendere a base del nuovo sistema di finanziamento la spesa consolidata del 1991, perchè in tal modo si finirebbe con il legittimare proprio tali forme di cattiva amministrazione.

La Commissione accoglie quindi il punto undici dello schema di parere, relativo al finanziamento, con il voto contrario del Gruppo della democrazia cristiana.

Si passa al punto dodici dello schema di parere, relativo alle convenzioni.

Il senatore RAPISARDA sottolinea la necessità di limitare le ipotesi di revisione delle convenzioni a quelle riguardanti le cliniche ed i laboratori. È infatti assolutamente necessario che restino impregiudica-

te la medicina di base e l'assistenza farmaceutica, che debbono continuare ad essere erogate in forma diretta. È questa una delle principali conquiste dello stato sociale in campo sanitario, dalla quale non è possibile recedere. Presenta pertanto in tal senso una proposta di modifica allo schema di parere.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara di condividere le considerazioni del senatore Rapisarda. Presenta a sua volta un emendamento secondo cui si deve garantire in forma diretta l'assistenza del medico di medicina generale e del pediatra.

Il senatore RAPISARDA ritira il suo emendamento per accedere a quello presentato dalla senatrice BETTONI BRANDANI.

Il senatore GARRAFFA fa presente che al punto quattro dello schema di parere, già accolto, si fa riferimento ai livelli di assistenza diretta attualmente in erogazione. Il problema dell'assistenza in forma diretta per talune prestazioni è del tutto separato da quello delle convenzioni.

La proposta di modifica dello schema di parere avanzata dai senatori Bettoni Brandani e Rapisarda non viene accolta dalla Commissione che successivamente accoglie il punto dodici dello schema di parere.

Si passa al punto tredici dello schema di parere, nel quale si chiede la soppressione della lettera i) dell'articolo 1 del disegno di legge di delega.

Il ministro DE LORENZO rileva che l'abolizione del punto i) implicherebbe una riduzione delle possibilità di scelta per gli assistiti, ed una mortificazione del processo di liberalizzazione in campo sanitario. Fa quindi presente che in nessun caso potrebbe essere esclusa l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e della medicina di base da parte del Servizio sanitario nazionale; la lettera i) del testo del disegno di legge mira invece a consentire il ricorso al settore privato per quanto riguarda principalmente la specialistica e la radiologia. Dopo aver ricordato che anche nel testo del disegno di legge di riforma del Servizio sanitario nazionale approvato dal Senato nella scorsa legislatura si faceva esplicito riferimento a tali ipotesi in sede di sperimentazione, il Ministro prospetta l'opportunità di una riformulazione della lettera i) allo scopo di precisare che con la nuova normativa si introdurrebbe un meccanismo di libera concorrenza sul piano professionale, seguendo una tendenza ormai consolidatasi a livello europeo.

Il senatore MARTELLI dichiara di condividere le considerazioni del ministro De Lorenzo, e prospetta la possibilità, in caso di mancata introduzione nel nostro sistema di elementi di concorrenzialità, di un massiccio ingresso di specialisti stranieri nel nostro paese. Esprime poi netta condanna per quanto affermato nel corso di una audizione informale dell'Ufficio di Presidenza da parte di alcuni rappresentanti delle regioni, i quali hanno sostenuto che il sistema pubblico,

attualmente inefficiente, non dovrebbe essere messo in competizione con quello privato, che si rivelerebbe sicuramente più efficiente.

Il senatore MANARA rileva che il Gruppo della Lega Nord è contrario alla richiesta di sopprimere la lettera i) del testo, avanzata nello schema di parere. Propone invece che il punto tredici sia emendato nel senso che si preveda che con decreto interministeriale siano individuate forme previdenziali obbligatorie scelte in alternativa alla contribuzione del fondo sanitario nazionale.

Il senatore CONDORELLI si esprime in senso contrario alla richiesta di abolizione della lettera i), proponendo di ripristinarla, ponendo un tetto del trenta per cento per le quote contributive disponibili per forme previdenziali alternative.

Il senatore PERINA sottolinea che il Gruppo della democrazia cristiana è contrario alla proposta di abolizione della lettera i). Presenta, unitamente ai senatori Pulli e Rapisarda, una proposta che riformula la lettera i) in questo senso: «Promuovere iniziative per la graduale e programmata individuazione di forme integrative di assistenza, prevedendo anche il ricorso, da parte dei cittadini, a parziali forme previdenziali liberamente scelte, stabilendo altresì, ove possibile, parziali sgravi fiscali».

Il senatore BRESCIA dichiara che il Gruppo del PDS è favorevole alla soppressione della lettera i) del testo, in quanto con essa si vuole avviare la privatizzazione del Servizio sanitario. Le misure previste nella lettera i) non porterebbero ad alcuna riduzione della spesa sanitaria, perchè lo Stato dovrebbe rinunciare a quote di contribuzione attualmente introitate, ed inoltre in tal modo si renderebbe impossibile la fiscalizzazione del fondo sanitario nazionale. Non sono neanche ammissibili sgravi fiscali per forme previdenziali integrative, in quanto in tal modo si avrebbe una riduzione delle entrate fiscali: per norme di questo tipo occorrerebbe prevedere contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria.

Il presidente MARINUCCI MARIANI esprime forte preoccupazione per l'eventualità di una fuoriuscita di massa dal Servizio sanitario nazionale, anche perchè le assicurazioni private non copriranno mai le spese certe, quali quelle relative all'assistenza agli anziani ed ai malati cronici.

La Commissione quindi, dopo aver respinto le proposte modificative del punto tredici del testo avanzate dal senatore Manara e dal senatore Condorelli, accoglie la proposta di riformulazione dei senatori Perina e Rapisarda.

Viene accolto il punto quattordici dello schema di parere, relativo alla lettera l) del testo, con una modifica proposta dal Presidente, tendente ad introdurre un riferimento esplicito ai policlinici universitari. Viene successivamente accolto anche il punto quindici, relativo alla lettera m) del testo.

Si passa al punto sedici, nel quale si propone una riformulazione della lettera n), relativa al rapporto di lavoro del personale.

Il senatore CONDORELLI ritiene assolutamente necessario che venga prorogata la validità delle vecchie idoneità a primario per i concorsi già banditi.

Il senatore GARRAFFA ritiene che si debbano comunque fare salvi i diritti acquisiti: l'idoneità a primario è attualmente prevista da normative aventi valore di legge ed ha quindi un preciso valore giuridico che non può essere disatteso.

Il senatore PERINA fa notare che al punto n) si prevede l'introduzione di qualifiche nuove per le quali non possono avere valore le vecchie idoneità.

Il presidente MARINUCCI MARIANI propone quindi una nuova formulazione del punto sedici dello schema di parere, che viene accolta dalla Commissione, con il voto contrario del Gruppo del PDS.

Si passa al punto diciassette dello schema di parere, nel quale si propone l'inserimento di una serie di disposizioni aggiuntive.

La senatrice ROCCHI si dichiara contraria all'inserimento di una disposizione tendente a destinare l'1 per cento del fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica, e ne propone l'abolizione. Non si prevedono infatti garanzie di nessun tipo in ordine alle procedure di spesa ed all'individuazione dei soggetti beneficiari, per i quali si fa riferimento genericamente ad istituti di rilievo nazionale.

Il senatore CONDORELLI fa notare che durante la scorsa legislatura vi fu un lungo dibattito su tale questione. L'Italia è uno dei paesi dove si spende meno per la ricerca biomedica, che invece va incoraggiata e sottratta all'esclusivo dominio delle case farmaceutiche. Osserva quindi che nello schema di parere si fa riferimento anche alle attività di ricerca dell'Istituto superiore di sanità: ulteriori specificazioni debbono essere demandate ai decreti delegati.

Il senatore PERINA ricorda che nella scorsa legislatura fu approvato un testo sostanzialmente analogo a quello ora proposto, che fu votato anche dal senatore Torlontano.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che anche l'ISPESL sarebbe destinatario di tali fondi per la ricerca, che sono effettivamente necessari.

La senatrice ROCCHI ribadisce la sua contrarietà alla disposizione.

Il senatore BRESCIA dichiara di condividere la proposta di soppressione avanzata dalla senatrice Rocchi, in quanto la disposizione appare generica e inaccettabile. Si dichiara altresì contrario alle

disposizioni contenute nello schema di parere per quanto concerne il Ministero della sanità: occorre infatti arrivare ad una vera riforma del Ministero, anziché ad un semplice riordino; in caso contrario dovrebbe aver corso il *referendum*, il cui *iter* è già iniziato, mirante a sopprimere il Ministero della sanità. Si esprime altresì in senso contrario alla proposta, contenuta nello schema di parere, riguardante l'equiparazione retributiva dei sanitari operanti nel Ministero della sanità a quelli dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che il Ministero della sanità non riesce ad avere una adeguata disponibilità di medici, di chimici e di veterinari, in quanto gli stipendi da esso corrisposti sono inferiori alla metà di quelli delle corrispondenti figure professionali dipendenti dalle USL. Senza una equiparazione delle retribuzioni, non sarà mai possibile una vera riforma del Ministero della sanità, che deve avere personale adeguatamente motivato.

Le proposte di modifica del punto diciassette dello schema di parere avanzate dal senatore Brescia e dalla senatrice Rocchi sono quindi respinte dalla Commissione che approva invece il punto diciassette e successivamente anche il punto diciotto dello schema di parere, relativo alla richiesta di un riesame da parte della Commissione nel caso di presentazione di emendamenti governativi che modifichino la sostanza normativa del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 21,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

7^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

*La seduta inizia alle ore 16,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore MONTRESORI, dopo aver dato brevemente conto dell'articolo 1, si sofferma sull'articolo 5 *bis* introdotto dalla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge n. 333 del 1992: disciplina la determinazione dell'indennità di espropriazione, estendendo a tutto il territorio nazionale quanto già previsto dalla legge per il risanamento di Napoli, nelle forme previste dalla legge relativa a Roma capitale. Non si può dire che il meccanismo proposto sia sconosciuto all'elaborazione legislativa degli ultimi anni: anche il disegno di legge licenziato dal Senato nella decima legislatura in materia di espropriazione prevedeva un periodo transitorio nel quale l'indennità sarebbe stata determinata sulla base della legge per il risanamento di Napoli. Quest'ultima rappresenta al momento l'unica normativa diversa da quella del 1865 (che prevede il riferimento al valore venale del bene) sulla quale la Corte costituzionale non abbia espresso un giudizio negativo di legittimità costituzionale: come è noto, la diversa determinazione dell'indennità di esproprio prevista dal combinato disposto delle leggi n. 865 del 1971 e n. 10 del 1977 ha invece ricevuto una netta censura di incostituzionalità con la sentenza n. 5 del 1980, dalla quale è derivata l'attuale lacuna normativa.

Rispetto all'ammontare di circa 30.000 miliardi degli oneri espropriativi gravanti sui comuni, l'articolo 5 *bis* consente un risparmio superiore al 50 per cento: oltre al riferimento alla media tra il valore venale ed il reddito dominicale rivalutato (che sostituisce il riferimento ai fitti coacervati dell'ultimo decennio contenuto nella legge su Napoli), la norma proposta implica infatti un ulteriore abbattimento del 40 per

cento, a meno che il soggetto espropriato non intenda addivenire ad accordi bonari con l'amministrazione. La vigenza delle norme espropriative contenute nella legge n. 865 del 1971 è comunque fatta salva per le aree agricole.

La questione della vocazione edificatoria delle aree, peraltro, implica un contenzioso di difficile definizione: a tali fini la giurisprudenza costituzionale prescinde infatti dall'inclusione negli strumenti urbanistici, considerando possibile la destinazione edificatoria anche di aree agricole esterne al centro abitato definito dal piano regolatore. Occorre pertanto procedere ad una definizione più generale delle aree fabbricabili, come pare voler fare il comma 3 quando si riferisce alle possibilità legali ed effettive di edificazione: affidare però - come è previsto al comma 5 - ad un regolamento del Ministro dei lavori pubblici l'individuazione dell'edificabilità di fatto costituisce una probabile interferenza in una materia che dovrebbe essere disciplinata per legge.

Al di là delle problematiche sottese, che dovranno essere riprese con una organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto di enti pubblici, ovvero dichiarate di pubblica utilità, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole; il Governo dovrebbe però essere sensibilizzato rispetto all'esigenza di reperire quanto prima le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri pregressi.

Si apre la discussione, nella quale interviene la senatrice PROCACCI: il congelamento delle spese dello Stato e delle aziende autonome disposto con l'articolo 4 rappresenta un ulteriore profilo di interesse della Commissione, in quanto incide seriamente sulle prospettive di applicazione della legislazione ambientale approvata nella decima legislatura. Si poteva invece cogliere l'occasione per trattare la materia fiscale in connessione con gli incentivi ambientali, procedendo a quelle forme di tassazione che restano tuttora petizioni di principio.

Ritiene poi che dalle ipotesi di esclusione dal blocco dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 1 andrebbe eliminato il riferimento all'impiantistica sportiva.

Il senatore BORATTO giudica troppo estesi - e forieri di gravi abusi in sede applicativa - i poteri discrezionali che deriverebbero agli amministratori locali dal comma 2 dell'articolo 5 bis: la possibilità di convenire o meno in materia di accordi bonari potrebbe introdurre gravi disparità di trattamento. L'assenza di parametri certi costituisce una grave lacuna anche per quanto riguarda le aree edificabili di fatto, che andrebbero ancorate alla pianificazione urbanistica; del resto, ai fini dell'imposta patrimoniale l'articolo 7 comma 3 adotta espressamente il riferimento agli strumenti urbanistici vigenti.

La medesima norma dell'articolo 7, poi, ripete il riferimento al valore venale in comune commercio che era previsto all'articolo 4 del disegno di legge di delega in materia di finanza locale; come in quel caso, la lettera della norma si presta a gravi rischi di contenzioso applicativo, mentre occorrerebbe adottare un meccanismo certo di rivalutazione che determini il valore delle imposte sulle aree edificabili

alla stessa stregua di quanto previsto dal decreto ministeriale 14 dicembre 1991 per il valore dei redditi catastali.

Da ultimo l'oratore si domanda se il riferimento all'ammontare delle indennità, che gli enti pubblici competenti hanno corrisposto o devono corrispondere, quale base imponibile per l'imposta, debba intendersi nel senso che il proprietario eventualmente espropriato, e quindi non più titolare del diritto reale, sia tenuto egualmente al pagamento della medesima.

Il senatore D'AMELIO ritiene, almeno parzialmente, condivisibili le perplessità testè manifestate. Chi conosce la realtà dei comuni e la tortuosità della normativa sugli espropri, infatti, sa che neppure l'inserimento della normativa di cui all'articolo 5 *bis* sarà risolutivo. Certo la sua applicazione sarà farraginosa, e la dizione di cui al terzo comma, che - per la valutazione della edificabilità delle aree - fa riferimento alle «possibilità legali ed effettive di edificazione», può dar luogo a contenzioso. Occorre valutare positivamente il fatto, però, che con riferimento ai meccanismi previsti dalla legge su Roma capitale non si registrano finora ricorsi alla Corte costituzionale.

Ritiene pertanto che si possa esprimere un parere favorevole, sollecitando, però, il Governo - come suggerito dal relatore - a quantificare il carico pregresso per oneri di espropriazione ed a prevedere la necessaria copertura, nel quadro della legge finanziaria del settembre prossimo.

Dopo aver ricordato come in alcuni comuni - specie del Mezzogiorno - le dichiarazioni di pubblica utilità siano sostanzialmente bloccate, l'oratore conclude manifestando preoccupazione per la sospensione delle erogazioni a favore delle zone terremotate della Campania e Basilicata che potrebbero derivare dagli articoli 1 e 4 del decreto in esame.

Il senatore SCIVOLETTO ritiene che fra le esclusioni dal blocco dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 1, andrebbero inseriti anche gli interventi a favore del Belice, zona che da troppo tempo aspetta il completamento della ricostruzione. Si domanda, poi, quali conseguenze di carattere finanziario derivino al settore dell'ambiente dal previsto blocco delle quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B della legge finanziaria 1992 non ancora utilizzate.

Quanto all'articolo 7 - che istituisce l'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati - si richiama al problema dei fabbricati abusivi rimasti fuori dalla sanatoria in quanto antecedenti al 1983 o edificati tra il 1° ottobre del medesimo anno e il 17 marzo 1985: tali fabbricati, in mancanza di una estensione ad essi del condono, finiscono per sfuggire anche all'imposizione immobiliare straordinaria; le esenzioni dall'imposta straordinaria andrebbero poi estese anche ai fabbricati che hanno subito danni per calamità naturali.

Il senatore GIUNTA si dice d'accordo con la senatrice Procacci nel ritenere la competenza della Commissione non limitata al solo articolo 5 *bis*; non condivide invece l'atteggiamento della medesima che lamenta il blocco della spesa in materia ambientale.

Occorre considerare in proposito che obiettivo primario del decreto è l'adozione di misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica; ed è innanzitutto sotto tale profilo che la sua parte politica dà un giudizio negativo, ritenendo la manovra del Governo inadeguata e caratterizzata da margini di incertezza a causa delle continue modifiche introdotte su iniziativa dello stesso Governo.

Ritiene, poi, che la Commissione si debba esprimere sull'articolo 1 che, prevedendo il blocco dei mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni, può dar luogo al ricorso da parte degli stessi al sistema bancario con conseguenti maggiori gravami per la finanza pubblica; non estraneo agli interessi della 13ª Commissione è anche, a suo modo di vedere, l'articolo 3 che disciplina la materia della revisione dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche.

Il senatore PIERRI esprime l'accordo della sua parte politica con l'orientamento del relatore.

L'articolo 5 *bis* (inserito dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge n. 333 del 1992), infatti, colma, con criteri complessivamente accettabili, il vuoto creato dalla sentenza della Corte costituzionale del 1980.

Condivide tuttavia le perplessità del senatore Boratto circa la contraddizione individuabile fra la normativa contenuta nell'articolo 5 *bis* e quella di cui all'articolo 7 in materia di identificazione delle aree edificabili; nel primo caso si fa infatti rinvio ad un regolamento da emanarsi da parte del Ministro dei lavori pubblici, mentre nel secondo caso ci si riferisce agli strumenti urbanistici vigenti.

Manifesta inoltre qualche preoccupazione per il blocco dei mutui agli enti locali previsti dall'articolo 1.

Replica il relatore MONTRESORI sottolineando come, a suo modo di vedere, il parere della Commissione non debba estendersi a tutto il decreto, ma concentrarsi sulle parti rispetto alle quali essa può dare un contributo tecnico.

Certo si può lamentare il blocco della spesa destinata all'ambiente, ma probabilmente il dibattito previsto per la mattinata di domani con il Ministro responsabile del settore può rappresentare l'occasione propizia, anche in vista dell'attività che egli dovrà svolgere all'interno dell'Esecutivo nel quadro dell'elaborazione del prossimo disegno di legge finanziaria. L'inserimento dell'articolo 5 *bis* in un decreto avente per obiettivo il contenimento della spesa pubblica, d'altronde, gli pare quanto mai proprio, in quanto, attraverso la normativa in esso contenuta, si può prevedere una riduzione degli oneri per espropri dai 30.000 miliardi circa risultanti da calcoli del Ministero dei lavori pubblici ad una cifra oscillante fra gli 11.000 e i 18.000 miliardi a seconda delle ipotesi che si assumono.

Quanto all'opportunità di prevedere un comune valore di riferimento per gli espropri e per l'imposizione fiscale, essa è già stata sottolineata nel parere sul ddl n. 463 recentemente emesso.

Rispondendo al senatore Boratto, ricorda come la legge n. 2359 del 1865 preveda che venga fatta una offerta da parte dell'ente espropriante, offerta che il soggetto espropriato può accettare o respingere; e tale

regola non viene alterata dall'articolo 5 *bis* del provvedimento in esame. Quanto alla preoccupazione manifestata con riguardo al terzo comma dell'articolo 7, fa presente come le aree destinate ad attività di pubblica utilità cui ivi si fa riferimento non sono quelle soggette ad esproprio.

Il presidente GOLFARI propone quindi che venga dato mandato al relatore ad esprimere parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto il senatore ANDREINI lamenta che fra gli interventi esclusi dal blocco dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 1 trovino posto solo quelli destinati alla salvaguardia di Venezia, dovendosi così ritenere (sulla base degli articoli 1 e 4) sospesi tutti gli altri interventi in materia ambientale, e in particolare quelli previsti nel quadro del piano triennale e quelli relativi ai parchi, nonché le spese conseguenti a calamità naturali. A quest'ultimo proposito gli pare d'aver colto dal dibattito tenutosi presso la Camera dei deputati che potrebbero proseguire le erogazioni relative al terremoto in Campania e Basilicata, mentre diverso destino avrebbero quelle dirette al Belice.

Quanto all'articolo 5 *bis*, pur condividendone il merito, valuta negativamente il suo inserimento nell'ambito del decreto-legge in esame; manifesta poi preoccupazione con riguardo al comma 2, da cui potrebbero derivare gravosi oneri per i comuni: sarebbe al riguardo opportuno l'inserimento di un termine per l'accettazione dell'offerta da parte dell'espropriato, termine in mancanza del quale possono verificarsi ipotesi di accettazioni tardive con conseguenti gravosi oneri processuali per i comuni.

Valuta con preoccupazione l'esclusione dei fabbricati rurali e di quelli destinati ad attività culturali dall'imposta straordinaria di cui all'articolo 7; tali esclusioni, infatti, possono - a suo modo di vedere - dar luogo ad abusi; meglio sarebbe stato, come per la prima casa, prevedere una franchigia.

Conclude manifestando il voto negativo del Gruppo democratico della sinistra sull'espressione del voto favorevole proposto dal relatore.

La Commissione, infine, approva a maggioranza la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 17,35.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513), approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla sede plenaria;*

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (508): *parere favorevole;*

alla 12^a Commissione:

CONDORELLI ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461): *rinvio dell'emissione del parere.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*

alla 7^a Commissione:

BO ed altri: Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377): *parere favorevole.*

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni riunite 5^a e 6^a:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato pareri

MARTEDÌ 4 AGOSTO 1992

Il Comitato, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scognami-
glio Pasini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di
legge deferito:

alla 6^a Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348,
recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la
soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti
da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni
tributarie e finanziarie» (508): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 14,30

Autorizzazioni a procedere

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Merolli
(Doc. IV, n. 11))

II. Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro la senatrice Pagano
(Doc. IV, n. 12))

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza (513) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 11

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti (417).
- Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province (395).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHIARANTE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali (373).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Istituzione della Commissione bicamerale per la revisione della Costituzione (385).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GAVA ed altri. - Conferimento di potestà legislativa alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (512).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ACQUAVIVA ed altri. - Norme per il procedimento di revisione costituzionale conseguente alla iniziativa della Commissione bicamerale deliberata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 23 luglio 1992, e disciplina delle relative attribuzioni (527).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV (465).
- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 10 e 15

ALLE ORE 10

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 347, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (509).

Comunicazioni del Governo

- Dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della difesa ha reso nella seduta del 16 luglio 1992 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

ALLE ORE 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Programma di ricerca e sviluppo pluriennale del sistema missilistico controcarro POLYPHEME (Stato Maggiore dell'Esercito).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 9,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- BISCARDI. - Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative (269).
- MANZINI ed altri. - Norme in materia di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo e dei coordinatori amministrativi delle istituzioni scolastiche e delle graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica (476).
- NOCCHI ed altri. - Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza alle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche alle procedure di reclutamento del personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario (517).

Comunicazioni del Governo

- Comunicazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

Affari assegnati

Seguito dell'esame congiunto dei seguenti progetti di atti comunitari, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento:

- Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. COM (92) 280 def SYN 382, del 17 giugno 1992.
- Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'esportazione di beni culturali. COM (91) 447 def SYN 382, del 20 gennaio 1992.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- BO ed altri. - Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377).

Procedure informative

Interrogazione.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 10

Comunicazioni del Governo

- I. Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sugli orientamenti del Governo in tema di viabilità e di edilizia pubblica.
 - II. Comunicazioni del Ministro dell'industria e, *ad interim*, delle partecipazioni statali sul riassetto del settore delle telecomunicazioni.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 9,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) *(Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992).*

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Riforma delle camere di commercio (282).
- SCEVAROLLI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (507).

III. Esame del disegno di legge:

- CITARISTI ed altri. - Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria (516).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'autorizzazione con procedura semplificata previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito di prodotti ad alta tecnologia.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica (513) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

Comunicazioni del Governo

- Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali sugli indirizzi generali della politica dei due Dicasteri.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 12

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)
- PONTONE e MAGLIOCCHETTI. - Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
- GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441).

III. Esame del disegno di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per l'inserimento dei disabili - (440).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 10

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (463).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (482).
- CONDORELLI ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Disciplina dei trapianti di cornea (439).
- CONDORELLI ed altri. - Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458).
- GARRAFFA ed altri. - Regolamentazione degli espunti e dei trapianti di cornea (497).

III. Esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 agosto 1992, ore 9,30

Procedure informative

Interrogazione.

Comunicazioni del Governo

- Dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'ambiente ha reso nella seduta del 23 luglio 1992 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
-

